

Lorenzo Gagliardi

PER UN'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE DI SOLONE IN MATERIA SUCCESSORIA

1. A Solone è concordemente attribuita da numerose fonti letterarie la paternità di una legge in materia successoria. Sull'esatto contenuto di questa, tuttavia, si registrano nella dottrina moderna, a partire da quella meno recente, notevoli dubbi, che si può dire si siano ulteriormente acuiti in seguito a nuove interpretazioni che sono state fornite negli ultimissimi anni. I problemi sul tappeto sono assai numerosi e spaziano dalla ricostruzione del tenore del testo legislativo, alla comprensione del dettato che di esso è superstita, all'individuazione dell'obiettivo e della *ratio* che erano sottesi alla norma. Con questo mio scritto vorrei fornire un piccolo contributo alla soluzione di almeno alcuni dei dubbi maggiori, e questo farò offrendo a mia volta una nuova interpretazione di alcune parole del supposto testo della legge, il che mi pare possa avere non lievi ripercussioni per l'inquadramento complessivo della riforma solonica.

2. Disponiamo di vari riferimenti nelle fonti alla legge di Solone. Tra tutti, ce n'è uno che è usualmente accreditato come quello più completo e più fedele. Esso è tratto dalla pseudo-demostenica seconda orazione *Contro Stefano* ([Dem.] 46)¹:

NΟΜΟΣ Ὅσοι μὴ ἐπεποίηντο, ὥστε μήτε ἀπειπεῖν μήτ' ἐπιδικάσασθαι, ὅτε Σόλων εἰσήει τὴν ἀρχήν, τὰ ἑαυτοῦ διαθέσθαι εἶναι ὅπως ἂν ἐθέλη, ἂν μὴ παῖδες ὡσι γνήσιοι ἄρρενες, ἂν μὴ μανίων ἢ γήρων ἢ φαρμάκων ἢ

¹ [Dem.] 46.14.

νόσου ἔνεκα, ἢ γυναικὶ πειθόμενος, ὑπὸ τούτων του παρανοῶν, ἢ ὑπ' ἀνάγκης ἢ ὑπὸ δεσμοῦ καταληφθεὶς.

Per cogliere bene il senso di questo passo o – possiamo presumere – capitolo della legge, è conveniente dividerlo, ai fini della sua analisi, in tre parti. Nella prima (da ὅσοι μὴ fino a ἐπιδικάσασθαι), si indicavano i soggetti destinatari. Nella seconda veniva enunciata la disposizione (ὅτε Σόλων ... τὰ ἑαυτοῦ διαθέσθαι εἶναι ὅπως ἂν ἐθέλῃ). Nella terza (ἂν μὴ παῖδες – *fine*) si prevedevano casi eccezionali e accidentali nei quali la disposizione non si applicava ai destinatari.

Di ciascuna di queste tre parti ci occuperemo separatamente, in un apposito paragrafo della trattazione che segue. Per ragioni di ordine logico, cominceremo ora con il considerare prima la seconda parte, relativa alla disposizione normativa.

A tale riguardo leggiamo che Solone aveva previsto la possibilità per i destinatari della norma – che ci riserviamo di identificare in un secondo momento, trattandosi del compito più difficile – di disporre (διατίθεσθαι) dei propri beni (τὰ ἑαυτοῦ) secondo la propria volontà. Dunque, si trattò di una previsione normativa che introdusse o riconobbe un certo grado di libertà agli individui che miravano a compiere atti di disposizione del proprio patrimonio. Resta da comprendere, per cogliere esattamente il senso dell'innovazione solonica, in che cosa precisamente consistesse l'atto tecnico di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ, e in che cosa si sia sostanziata quella «libertà» cui ho genericamente fatto cenno, e l'esigenza della cui introduzione sembra avere rappresentato il vero motore della riforma. Per risolvere tali quesiti, tuttavia, non possiamo preliminarmente non dare conto di un complesso dibattito che, nel corso degli ultimi secoli, ha interessato questa disposizione.

Le incertezze, che si sono venute nel tempo sempre più evidenziando, vertono innanzitutto intorno all'annosa questione del rapporto, ad Atene, tra adozione e testamento.

La questione si pone in modo stringente, alla lettura della disposizione normativa in esame, perché nella terza parte del testo legislativo considerato, tra le varie altre circostanze che impedivano ai destinatari di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ, ve n'era indicata una decisamente importante, quella per cui il soggetto non doveva avere figli maschi legittimi. Di quella che abbiamo individuato come la terza parte, relativa alle eccezioni, del citato capitolo della legge, abbiamo l'in-

tenzione di occuparci dopo avere commentato le prime due: ma l'importanza di questa particolare clausola relativa ai figli maschi legittimi ci impone di considerarla subito fin d'ora, nel trattare del contenuto della disposizione.

Proprio questa previsione legislativa da ultimo considerata ha costituito il fertile terreno di scontro per due principali opposte opinioni degli studiosi: chi, da una parte, ha ritenuto che la legge di Solone regolasse le adozioni²; chi, dalla parte opposta, ha sostenuto che essa disciplinasse i testamenti³. In altre parole, da un lato si è trovato chi ha sostenuto che la legge di Solone attenesse alle successioni a titolo universale per causa di morte predisposte dal *de cuius* mediante adozioni compiute *inter vivos*; dal lato opposto, chi ha ritenuto che riguardasse le successioni a titolo universale per causa di morte predisposte dal *de cuius* mediante testamento. Entrambe le ipotesi interpretative paiono ugualmente bene sostenute dal fatto che la possibilità legislativa di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ⁴ era ricono-

² *Ex professo*: Bruck 1909a, pp. 51-56, 115 ss.; Gernet 1955, p. 121 ss. Inoltre: Bruck 1909b, p. 13 s.; Idem 1926, p. 271.3; E. Rabel, rec. a Bruck 1909a, «ZSS» 30 (1909), pp. 465-475, in part. 467-469 (ora anche in *Gesammelte Aufsätze, IV. Arbeiten zur altgriechischen und römischen Rechtsgeschichte 1905-1949*, hrsg. von H.J. Wolff, Tübingen 1971, pp. 155-166, in part. 157-159); Maschke 1926, p. 190 ss.; Becker, pp. 264.2, 266 s.; J.V.A. Fine, «*Horoi*»: *Studies in Mortgage, Real Security and Land Tenure in Ancient Athens*, Baltimore 1951, p. 185 ss. (cui è cfm. la rec. di F. Pringsheim, «*Gnomon*» 24 [1952], pp. 348-353, in part. p. 352); M.I. Finley, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C. The «Horos» Inscriptions*, New Brunswick 1951 (rist. s.d., ma 1985), p. 219.82.

³ *Ex professo*: Ruschenbusch 1962, p. 307 ss. (ma vd. già Idem 1957, p. 257 ss. e cfr., quindi, Idem 1966, p. 86 ss.); Cataudella, p. 50 ss. Altri autori: Bunsen, p. 53 ss.; Caillemier 1870, p. 19 ss.; Idem 1879, p. 14; Schulin, p. 13 s.; Thalheim 1895, pp. 72.1 e 79(80).6; T. Thalheim, rec. a Bruck 1909a, «*Berliner Philologische Wochenschrift*» 29 (1909), coll. 877-881; T. Thalheim, rec. a Bruck 1909b, «*Ibidem*» 30 (1910), coll. 369-372 (contro Thalheim, vd. la replica di E.F. Bruck, *Die Entstehung des griechischen Testaments und Platons «Nomoi»*, «ZSS» 32 [1911], pp. 353-359; cfr. altresì H. Kreller, *Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gräco-ägyptischen Papyrusurkunden*, Leipzig 1919, p. 247.10); T. Thalheim, *Adoption und Testament in Attika*, «*Berliner Philologische Wochenschrift*» 40 (1920), col. 1103 s.; Beauchet, II, p. 36; Wyse, p. 326; Lipsius, p. 561 ss.; De Sanctis, p. 213; W. Kamps, *Les origines de la fondation culturelle dans le Grèce ancienne*, «*AHDO*» 1 (1937), pp. 172-176; Brindesi, p. 35; Biscardi 1982, p. 123; Idem 1983 (1999), p. 201; Maffi 1991, *passim* e in part. p. 228 ss.

⁴ Circa il dibattito se le parole διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ risalgano o meno all'originale redazione del testo legislativo, vd. Bruck 1909b, p. 13 s.; Wyse, p. 326; Maschke, p. 192; Harrison, p. 150.3.

sciuta proprio a chi non aveva figli maschi legittimi ⁵ e cioè non aveva, in ultima analisi, soggetti maschi che potessero essere i suoi continuatori all'interno dell'οἶκος, in quanto successori nella sua posizione ⁶.

L'opzione dicotomica tra le due possibilità prospettate dalla dottrina, come fin qui le si sono venute riassumendo, sarebbe relativamente semplice, se non vi fosse un elemento ulteriore, che complica di molto il dibattito. Si domandano infatti gli studiosi se il testamento attico fosse una forma di adozione. Sul punto si registra una gamma di opinioni assai discordanti, che spaziano da chi ha ritenuto che il testamento attico fosse sempre e necessariamente una forma di adozione, a chi ha invece ammesso la possibilità di un testamento senza adozione.

La soluzione di questo ulteriore nodo è di importanza fondamentale: se si ammette che il testamento fosse una forma di adozione, c'è evidentemente il rischio che sia del tutto vacuo il discorrere se la legge di Solone riguardasse i testamenti o le adozioni. Si dovrebbe infatti ammettere la teorica possibilità che la legge di Solone, trattando delle adozioni, avesse a oggetto implicitamente anche i testamenti, quali casi particolari di adozioni: con ciò, l'accennata opzione dicotomica sarebbe elisa alla radice.

Senonché, a questo punto si pone un problema: da un canto, non è possibile trattare più approfonditamente del senso reale dell'innovazione solonica (spiegando in che cosa si sia sostanziata quella «libertà» da essa introdotta), se non comprendendo dapprima se l'atto tecnico di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ facesse riferimento all'adozione o al testamento. D'altro canto, non possiamo spiegare che cosa significassero tali parole, e di conseguenza optare per una delle due ipotesi alternative, se non prendiamo una posizione circa la que-

⁵ *Rectius*, ad Atene anche chi aveva figli maschi legittimi poteva διατίθεσθαι (da intendersi in questo caso certamente nel senso di «fare testamento»: Ruschenbusch, p. 307; Rubinstein, p. 57), ma l'atto da lui compiuto sarebbe stato valido solo se i figli fossero morti entro due anni dal raggiungimento della pubertà: *lex ap.* [Dem.] 46.24 (Ὅτι ἂν γνησίων ὄντων υἰέων ὁ πατήρ διαθήται ἐὰν ἀποθάνωσιν οἱ υἱεῖς πρὶν ἐπὶ δέτερες ἡβᾶν, τὴν τοῦ πατρὸς διαθήκην κυρίαν εἶναι). Vd. anche Lipsius, p. 511.42; Harrison, pp. 85, 85.1 (per il confronto con Plat. *Leg.* 923e), 152.4.

⁶ Cfr. la disciplina del primo codice di Gortina, in materia di adozioni, che prevedeva implicitamente la possibilità che un soggetto adottasse, pur avendo figli maschi legittimi: IC IV 72, X 48 ss.

stione se il testamento attico prevedesse, oppure no, sempre e necessariamente l'adozione.

Avendo pertanto fissato per il momento solo in termini generici la disposizione della legge che dobbiamo esaminare, discuteremo dapprima del rapporto tra testamento e adozione in diritto attico (§ 3). In considerazione delle conclusioni che avremo su tale punto raggiunte, riprenderemo poi l'esame del testo della legge: più specificamente, esamineremo chi fossero i destinatari della norma solonica (§ 4); tratteremo quindi delle eccezioni, elencate in quella che abbiamo indicato come la terza parte della norma (§ 5); infine, assunte tutte le informazioni, completeremo il discorso, dapprima determinando se la legge di Solone riguardasse le successioni a titolo universale per causa di morte predisposte dal *de cuius* mediante adozione *inter vivos* o testamentaria, sciogliendo la riserva sull'esatto significato da attribuire alle parole διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ (§ 6), e quindi cogliendo il senso reale dell'innovazione di «libertà» attribuita al legislatore (§ 7).

3. La questione cardine, dunque, è se il testamento attico fosse o non fosse una forma di adozione. Nel caso affermativo, si sarebbe trattato di un'adozione *mortis causa*, che si aggiungeva agli altri due tipi di adozione che il diritto attico conosceva: l'adozione *inter vivos* e la (cosiddetta) adozione «postuma»⁷.

⁷ La dottrina moderna individua col nome di «adozione postuma» una particolare procedura, principalmente sulla base di Isae. 7.30 e [Dem.] 43.75 (ma vd. anche, per esempi concreti, [Dem.] 43.11-15 e 44.43), secondo cui, in sintesi, quando un individuo privo di discendenti maschi legittimi (naturali o adottati) moriva senza lasciare disposizioni testamentarie relative o al suo patrimonio, o (qualora avesse figlie femmine) al destino delle figlie femmine congiuntamente con il patrimonio, e pertanto, in definitiva, moriva senza predisporre la presenza di un nuovo capo dell'οἶκος (οἶκος che, in ragione di ciò, era detto ἐξερημούμενος), l'arconte provvedeva (o poteva provvedere: Rubinstein, p. 112) a nominargli un successore come capo dell'οἶκος. Gli effetti di codesta procedura erano corrispondenti a quelli dell'adozione *inter vivos* o testamentaria, sicché l'individuo, nominato nuovo capo dell'οἶκος ἐξερημούμενος, era sul piano giuridico il figlio del defunto. In dottrina, per i numerosi problemi interpretativi cui ha dato luogo l'istituto dell'adozione postuma, su cui non è questa la sede per addentrarci, vd. Caillemer 1979, p. 132 ss.; B.W. Leist, *Graeco-Italische Rechtsgeschichte*, Jena 1884, p. 716.8, che parlò di «Suppositivadoption»; Schulin, p. 22 ss.; P. Guiraud, *La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine*, Paris 1893, p. 224; Beauchet, II, p. 24 ss.; Lipsius, p. 508 ss.; Jones, p. 194 s.; D. Asheri, *L'οἶκος ἔρημος nel diritto successorio attico*, «AG» 159 (1960), pp. 7-24; Brindesi, p. 48 ss.; Harrison, p. 90 ss.; MacDowell, p. 101; Rubinstein, p. 105 ss.; Ferrucci, p. 197 s.; Cobetto, p. 213 ss.

La questione è fondata su dati di carattere concreto, ricavabili dalle fonti. In primo luogo, si registrano alcune apparenti confusioni lessicali della lingua greca, per cui talvolta paiono scambiarsi le espressioni «adottare» ([εἶσ]ποιεῖσθαι) e «fare testamento» (διατίθεσθαι), in alcuni casi apparentemente equivalenti⁸. In secondo luogo, si rinvengono testimonianze relative a testamenti fatti da soggetti che avevano figli maschi legittimi, il che potrebbe essere interpretato come una smentita della supposta regola, secondo la quale il testamento attico rappresentava un'adozione proprio in quanto aveva la funzione di assicurare un successore al capo dell'οἶκος. Tuttavia, in relazione a quest'ultimo aspetto, alcuni dei principali dubbi sono stati eliminati dal raggiunto consenso, da parte della dottrina moderna, sulla possibilità⁹, per il soggetto padre di figli maschi legittimi, di lasciare un cosiddetto (dalla stessa dottrina moderna) «testamento di legati»¹⁰, per mezzo del quale attribuiva per via negoziale singoli cespiti del patrimonio a individui da lui scelti¹¹, purché in tal modo non venisse lesa una supposta¹² parte dell'eredità riservata ai suoi

⁸ Afferma Bonfante, p. 384: «Questa equivalenza è talmente normale ed impressa nel linguaggio delle fonti che è fuor di luogo addurne esempi: tutte le orazioni di Iseo, che si aggirano per la maggior parte in tema di διαθήκαι, ne sono documento» (cfr. anche Gernet 1955, p. 122). Io mi limito qui a segnalare, come passi particolarmente significativi, Isae. 2.13 e 10.9, su cui subito *infra* nel testo. Sull'uso dei verbi διατίθεσθαι e [εἶσ]ποιεῖσθαι, vd. anche K. Schodorf, *Beiträge zur genaueren Kenntnis der attischen Gerichtssprache aus den Zehn Rednern*, Würzburg 1904, pp. 53 ss., 55 ss.

⁹ Attestata da varie fonti. Si vedano Lys. 19.39, 32.5; Dem. 41.6; 36.7; 45.28; 46.1-3, 13-13. Significative sono poi le testimonianze dello stesso Demostene relative al testamento di suo padre: si vedano le tre orazioni contro Afobo, Dem. 27-29 (in part. cfr. Dem. 27.13, 40, 42-44, 48, 64; 28.3, 5, 6, 10, 14, 16; 29.29, 31, 34, 42-44, 57). Vd. altresì Plat. *Leg.* 923c (Ὅς ἂν διαθήκην γράφῃ τὰ αὐτοῦ διατιθέμενος, παίδων ὄν πατήρ ...), con Becker, p. 272 s., Gernet 1951, p. CLVI, e Gernet 1955, p. 147.3, ripresi da Karabélias, p. 63.57.

¹⁰ Vd. da ultimo Avramović, p. 260; Migliardi, p. 306; Martini, p. 283.

¹¹ Per indicazioni circa il consenso dottrinario cui alludo, si vedano gli autori citati subito *infra* nel testo. Eccezioni al consenso sono rappresentate dalle opinioni di Gernet 1955, p. 147, e di Harrison, p. 152, secondo cui col passare del tempo, a partire dal quarto secolo, si sarebbe invece verificata una progressiva erosione (poi tradottasi nel superamento) della regola solonica che vietava di fare testamento a chi fosse stato padre di figli maschi legittimi (ma cfr. Gernet 1954, p. 27, ove la posizione dell'autore sembra più vicina all'ipotesi del «testamento di legati»).

¹² La dottrina è divisa sul modo in cui nell'ordinamento attico fosse fissata la riserva. Secondo alcuni era determinata normativamente (Caillemer 1870, p. 37 s.; G. Boissonade, *Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et économique*, Pa-

figli. Ad ogni modo, anche il consenso sull'esistenza del testamento di legati, non ha impedito il permanere di posizioni assai differenti tra i vari studiosi circa il rapporto fra il testamento vero e proprio e l'adozione.

L'opinione più radicale è quella assai nota di Paoli¹³, secondo cui *διατίθεσθαι* in diritto attico equivaleva a nominare un figlio adottivo¹⁴ e non sarebbe stato in alcun caso possibile usare il verbo *διατίθεσθαι* per indicare l'attività consistente nella disposizione di un testamento di legati, attività che si sarebbe indicata con il verbo *ἐπισκήπτειν*¹⁵.

A questa opinione si è opposto, e per buona parte con ragione, Biscardi¹⁶, osservando innanzitutto condivisibilmente che nelle fonti è ravvisabile l'uso del termine *διατίθεσθαι* (e di quelli ad esso collegati) anche per indicare il testamento di legati, e che l'ipotizzata contrapposizione tra *διατίθεσθαι* ed *ἐπισκήπτειν* non ha ragione d'essere creduta vera. Ma Biscardi è andato assai oltre, giungendo ad affermare che, fermo restando che chi aveva figli maschi legittimi non poteva in ogni caso fare testamento con adozione, ma poteva solo

ris 1873, p. 53). Secondo altri era indicata dalla consuetudine (Guiraud, *La propriété foncière* cit., p. 260; Lipsius, p. 565; Asheri, p. 11) o decisa di volta in volta dai giudici (Beauchet, III, p. 686; Bruck 1909a, p. 149; Harrison, p. 152; Rubinstein, p. 84). Secondo altri ancora, esistevano in ogni patrimonio ereditario due categorie di beni, quelli riservati agli eredi, e quelli disponibili ad essere assegnati a persone diverse (Gernet 1955, p. 144 ss.; Karabélias, p. 63 ss.: con differenze tra loro circa l'individuazione delle due categorie di beni). Dubbioso Schulin, p. 15.

¹³ U.E. Paoli, *Note giuridiche sul «Dyscolos» di Menandro*, «MH» 18 (1961), pp. 53 ss., 56 (ora in *Altri studi di diritto greco e romano*, a cura di A. Biscardi - R. Martini, Milano 1976, pp. 559-571, 563): «... far testamento (*διατίθεσθαι*) in diritto attico equivale a nominare un adottivo (*ὄν ποιεῖσθαι*)»; U.E. Paoli, *L'antico diritto di Gortina*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, I, Milano 1968, pp. 17 ss., 44 (ora in *Altri studi* cit., pp. 559-570, 504): «... nei testi attici e nei testi legislativi greci nominare un adottivo o far testamento sono, infatti, termini giuridici equivalenti»; Paoli, p. 701: «... la successione in diritto greco è *legittima o testamentaria*. Non si fa luogo alla successione testamentaria se tra le persone dell'*οἶκος* vi sia chi possa succedere legittimamente al *de cuius*»; *ibid.*, p. 703: «... il capo dell'*οἶκος* non può testare se non quando non abbia discendenza mascolina» (per queste citazioni, vd. già Biscardi 1983 [1999], p. 199 s.; Cobetto, pp. 9, 169; Martini, p. 273).

¹⁴ Affermano che il testamento attico, per chi non aveva figli maschi, dovesse essere necessariamente un'adozione anche Beauchet, II, p. 19 ss.; Gernet 1955, p. 122; Asheri, p. 8; MacDowell, p. 100 s.

¹⁵ Sulla stessa linea, poi, in relazione all'argomento, in part. Sanmartí 1954 e 1956.

¹⁶ Biscardi 1966 (1999), in part. p. 85 s.; Idem 1982, pp. 121-127; Idem 1983 (1999), p. 199 ss. Vd. anche Migliardi, p. 306; Ferrucci, p. 174.

διατίθεσθαι con l'obbligo di rispettare i diritti dei successori naturali (cosiddetto testamento di legati), dopo la legge di Solone anche chi non aveva figli maschi legittimi poteva disporre del patrimonio senza necessità di adottare, pur limitandosi a fare solo un testamento di legati (per l'intero patrimonio)¹⁷.

Questa teoria è stata avallata in tempi recenti da Rubinstein¹⁸ e da Cobetto Ghiggia¹⁹. Quest'ultimo, in particolare, ha sostenuto che chi non aveva figli maschi legittimi doveva o fare un testamento con adozione, e in esso poteva disporre anche dell'οἶκος, oppure poteva fare un testamento senza adozione, ma le disposizioni in esso previste potevano essere limitate solo al κληρος.

Ancora oltre rispetto a Biscardi, nell'allontanarsi dalla via tracciata da Paoli, è andato Karabélias²⁰, secondo il quale chi non aveva figli maschi, legittimi o adottivi, poteva fare testamento o adottando o non adottando, a sua scelta. Invece, chi aveva di tali figli poteva solo fare un testamento di legati²¹, purché rispettasse la riserva legittima²² a favore dei figli esistenti.

A queste ultime ipotesi, di Biscardi, di Cobetto, di Karabélias, si è contrapposto recentissimamente Martini²³, il quale ha in primo luogo sostanzialmente difeso l'impostazione severa di Paoli, secondo cui non poteva ad Atene tecnicamente aversi un testamento, se disgiunto dall'adozione, e ha dunque sostenuto che chi non aveva figli maschi legittimi non poteva fare testamento se non adottando. D'altro canto, ha ammesso che chi aveva di tali figli poteva tuttavia fare un testamento di legati. A partire dal terzo secolo d.C.²⁴, la distinzio-

¹⁷ Come Biscardi, sostanzialmente, già Ziebarth, col. 351.

¹⁸ Rubinstein, pp. 81-86.

¹⁹ Cobetto, pp. 3-43, 257.

²⁰ Karabélias, pp. 59 ss., 63 ss.

²¹ *Ibid.*, pp. 63, 113.

²² Secondo Karabélias, p. 65 s., la riserva legittima a favore dei figli si ricavava distinguendo, all'interno del patrimonio di ogni individuo, una parte, costituente il suo «patrimonio visibile» (οὐσία φανερά, ο ἐμφανής), e un'altra, costituente il «patrimonio invisibile» (οὐσία ἀφανής): solo dei beni «invisibili» chiunque avrebbe potuto disporre nel proprio testamento attraverso legati; i beni «visibili», invece, sarebbero stati riservati ai figli. Karabélias ha sostenuto che, per il diritto successorio, «visibili» fossero considerati i beni immobili e «invisibili» i beni mobili.

²³ Martini, p. 281 ss.

²⁴ Con i testamenti dei filosofi Teofrasto, Stratone, Licone ed Epicuro: Diog. Laert. 5.51-57, 61-64, 69-74 e 10.16-21. Su di essi, vd. in dottrina G. Bruns, *Die Testamente der*

ne tra testamento-adozione e testamento di legati si sarebbe offuscata, al punto che sarebbe stato sufficiente, anche in assenza di figli maschi legittimi attribuire ad altri le proprie sostanze senza disporre alcuna adozione ²⁵.

Quest'ultimo punto di vista mi sembra pienamente condivisibile. Non mi pare infatti vi siano elementi per ammettere che chi non aveva figli maschi legittimi, almeno nel quarto secolo, potesse fare testamento senza adottare e che dunque chi non aveva figli maschi legittimi potesse optare tra testamento «con» e testamento «senza adozione». Le testimonianze che sono state indicate da Karabélias ²⁶ non sono significative al riguardo ²⁷. Quanto al caso riportato da Lys. 32.5-7, Diodoto risulta in effetti autore di un testamento senza adozione, ma egli era in realtà padre di due figli maschi, tant'è vero che nel testamento, oltre a disporre legati a vantaggio della moglie e della figlia femmina, nominò suo fratello Diogitone tutore dei suoi figli ancora minorenni ²⁸. Quanto al caso di cui si tratta in Dem. 45.28, il banchiere Pasione risulta autore di un semplice testamento di legati a favore della moglie: ma anche Pasione aveva figli, come apprendiamo da altre orazioni di Demostene ²⁹.

Chi poi volesse sostenere il contrario, rispetto all'opinione qui condivisa, dovrebbe necessariamente regolare i conti con almeno tre testimonianze, che mi paiono assai difficilmente superabili.

La prima è un passo dell'orazione di Iseo, *Per la successione di Menecele* (Isae. 2), in cui viene ricordata la legge di Solone in materia successoria, di cui noi ci occupiamo:

Ἦς οὖν κατὰ τοὺς νόμους ἐγένετο ἡ ποίησις, τοῦτο ὑμᾶς βούλομαι διδάξαι. Καί μοι τὸν νόμον αὐτὸν ἀνάγνωθι, ὃς κελεύει τὰ ἑαυτοῦ ἐξεῖναι διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλη, ἐὰν μὴ παῖδες ἄρρενες ὄσι γνήσιοι. Ὁ γὰρ

griechischen Philosophen, «ZSS» 1 (1880), pp. 1-52; R. Dareste, *Les testaments des philosophes grecs*, «Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques» 16 (1882), pp. 1-21; Bruck 1926, p. 261 ss.

²⁵ Martini, p. 287 (in adesione, circa i testamenti ellenistici della prassi documentale egiziana, a Migliardi, p. 307). Sulla modifica a partire dal terzo secolo, anche Bonfante, p. 385.

²⁶ Karabélias, p. 73 ss.

²⁷ Sul punto già Martini, p. 285. Altri indizi sono portati ora più recentemente da Cobetto a sostegno della sua tesi, ma su di essi vd. già la fondata critica di Martini, p. 274 ss.

²⁸ Cfr. Biscardi 1983 (1999), p. 209.

²⁹ Dem. 36.34 s.; 45.28; 46; 52.14. Cfr. Harrison, p. 152; Martini, p. 285.

νομοθέτης, ὦ ἄνδρες, διὰ τοῦτο τὸν νόμον ἔθηκεν οὕτως, ὄρων μόνην ταύτην καταφυγὴν οὐδὴσαν τῆς ἐρημίας καὶ παραψυχῆς τοῦ βίου τοῖς ἄπαισι τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἐξεῖναι ποιήσασθαι ὄντινα ἂν βούλωνται.³⁰

Come si vede, il contenuto della legge è indicato con le parole τὰ ἑαυτοῦ ἐξεῖναι διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλη, che ricalcano quelle tramandate dal citato passo della seconda orazione *Contro Stefano*. Ma nel commentare tale disposizione, l'oratore afferma che scopo del legislatore fu quello di dare consolazione agli uomini privi di figli maschi, e che perciò consentì loro di adottare chiunque volessero (ἐξεῖναι ποιήσασθαι ὄντινα ἂν βούλωνται): è il segno che l'atto, che era detto διαθήκη e che contemplava l'attribuzione di beni, comprendeva l'adozione³¹.

La seconda testimonianza è il seguente passaggio dell'orazione *Per la successione di Aristarco*, del medesimo Iseo (Isae. 10):

Οἶμαι τοίνυν πάντας ὑμᾶς εἰδέναι, ὦ ἄνδρες, ὅτι κατὰ διαθήκας αἱ εἰσαγωγαὶ τῶν εἰσποιήτων γίνονται, διδόντων τὰ ἑαυτῶν καὶ υἱεῖς ποιουμένων, ἄλλως δὲ οὐκ ἔξεστιν. Εἴτε οὖν Ἀρίσταρχον φήσει τις αὐτὸν διαθέσθαι, οὐκ ἀληθῆ λέξει· γνησίου γὰρ ὄντος αὐτῷ Δημοχάρους υἱεὸς οὐτ' ἂν ἐβούλετο ταῦτα [δια]πράξει οὔτε ἐξῆν δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ἐτέρῳ· εἴτε Ἀριστάρχου τελευτήσαντος Δημοχάρην αὐτὸν ποιήσασθαι, καὶ ταῦτα ψεύσσονται.³²

Anche da essa può cogliersi che uno stesso atto, la διαθήκη, produceva due effetti: l'attribuzione di beni (τὰ ἑαυτῶν διδόναι) e l'adozione di figli (υἱεῖς ποιεῖσθαι). Chi volesse sostenere³³ che tali due effetti non erano necessariamente connessi, sicché uno dei due avrebbe potuto essere previsto da una διαθήκη, mentre l'altro no, non dovrebbe omettere di rilevare che nel prosieguito del testo su riportato, l'oratore discute prima del preteso testamento di Aristarco e poi del preteso testamento di Democare, indicando il primo col ricorso al verbo διατίθεσθαι e il secondo col ricorso al verbo ποιεῖσθαι: poiché si trattava dell'identico atto, è segno che i due effetti, la di-

³⁰ Isae. 2.13.

³¹ Diversa sul punto, nelle linee generali, l'opinione di Ruschenbusch 1962, p. 309.8.

³² Isae. 10.9. Su di esso, a questi propositi, Bonfante, p. 385 (citando anche Isae. 9.1, su cui però diversamente Cobetto, p. 210, ma su Cobetto ancora Martini, p. 276 s.).

³³ Cfr. Cobetto, p. 260, contro cui già Martini, p. 278 ss.

sposizione dei beni e l'adozione di figli, erano entrambi da esso necessariamente conseguenti ³⁴.

La terza fonte che richiamiamo è rappresentata da un passo delle *Leggi* di Platone:

ἐὰν δέ τις ἄπαις ὦν τὸ παράπαν διαθήκην γράφῃ, τὸ τῆς ἐπικτήτου δεκατημόριον ἐξελόμενος, ἐὰν ἐθέλῃ τῷ δωρεῖσθαι, δωρεῖσθω· τὰ δὲ ἄλλα παραδιδοὺς πάντα τῷ ποιηθέντι ἄμεμπτος ἴλεων ὑὸν αὐτὸν ποιείσθω σὺν νόμῳ. ³⁵

Il filosofo, dopo avere criticato i *πάλαι νομοθετοῦντες* ³⁶, che avevano, a suo avviso, concesso eccessiva libertà a coloro che volevano lasciare le proprie disposizioni di ultima volontà per causa di morte ³⁷, offriva alcune considerazioni su come dovessero essere a suo avviso – *de iure condendo* – strutturati i testamenti. Dopo avere considerato svariate ipotesi di casi in cui si fossero potuti trovare i testatori ³⁸, egli esaminava quella di chi volesse scrivere un testamento (*διαθήκην γράφῃ*) essendo privo di figli. La sua proposta era che ogni testatore che si fosse trovato in tali condizioni, dovesse obbligatoriamente lasciare la maggior parte dell'eredità ³⁹ al proprio figlio adottato con testamento (*παραδιδοὺς ... τῷ ποιηθέντι*), e venisse dalla legge autorizzato ad attribuire ad altri, per mezzo di legati (*ἐὰν ἐθέλῃ τῷ δωρεῖσθαι, δωρεῖσθω*), solo il residuo ⁴⁰. Il dato per noi interessante è che Platone, che aveva in mente il sistema legislativo ateniese, riteneva naturale e ovvio che un tale testatore adottasse la

³⁴ Ciò mi pare confermato anche da Isocr. 19.49, da interpretarsi nello stesso senso di Isae. 10.9.

³⁵ Plat. *Leg.* 924a.

³⁶ Sull'identificazione dei quali, se tra di loro debbano essere compresi anche Caronda e Zaleuco, oltre a Solone, vd. il dibattito di cui dà conto Becker, p. 264.2.

³⁷ Plat. *Leg.* 922e.

³⁸ Plat. *Leg.* 923a-924a.

³⁹ Sembra che con le parole *τὸ τῆς ἐπικτήτου δεκατημόριον* Platone si riferisse non a tutti i beni ereditari, ma solo a quella parte di patrimonio che il testatore aveva acquistato in prima persona nel corso della sua vita. Platone riteneva che il testatore dovesse riservare all'adottato i nove decimi dei suoi acquisti e potesse disporre per legati del solo restante decimo. Circa i beni non acquistati dal testatore, ma da lui a sua volta ereditati dai suoi avi, Platone non precisava nulla. È presumibile che egli desse per scontato e per sottinteso che essi dovessero venire riservati all'adottato.

⁴⁰ Sul punto, Becker, p. 272.

persona alla quale attribuiva l'eredità, e non ammetteva neppure in linea teorica la possibilità che un individuo privo di figli facesse testamento senza adottare ⁴¹. A me questo sembra un segno molto forte del fatto che, in assenza di figli in capo al *de cuius*, non potesse esservi testamento senza adozione ⁴².

Un individuo che non aveva figli maschi, ma solo figlie femmine legittime, poteva pur sempre fare il testamento, adottando soggetti di sesso maschile – e dalla disciplina di questo caso eccezionale inferiamo una conferma della regola generale che siamo venuti fin qui enucleando –, ma aveva il solo obbligo di provvedere alle femmine. Ciò può ricavarsi in negativo dal testo della medesima legge solonica, come riferita in un passaggio dell'orazione di Iseo, *Per l'eredità di Pirro* (Isae. 3):

Ἦ γὰρ νόμος διαρρήδην λέγει ἐξεῖναι διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλη τις τὰ αὐτοῦ, ἐὰν μὴ παῖδας γνησίους καταλίπη ἄρρενας· ἐὰν δὲ θηλείας καταλίπη, σὺν ταύταις. Οὐκοῦν μετὰ τῶν θυγατέρων ἔστι δοῦναι καὶ διαθέσθαι τὰ αὐτοῦ· ἄνευ δὲ τῶν γνησίων θυγατέρων οὐχ οἶόν τε οὔτε ποιήσασθαι οὔτε δοῦναι οὐδενὶ οὐδὲν τῶν ἑαυτοῦ. ⁴³

In esso viene detto, a quanto è dato comprendere dalla non chiarissima espressione σὺν ταύταις, riferita alle figlie femmine, e comunque dal commento di tali parole proposto subito appresso da Iseo, che il padre, in assenza di figli maschi, poteva pur sempre disporre dei propri beni nel testamento, purché nel disporre dei beni disponesse anche delle figlie (che venivano assegnate in matrimonio agli adottati ⁴⁴), o meglio dei diritti che le figlie avevano su tali beni ⁴⁵. È

⁴¹ Cfr. Bruck 1909a, pp. 103 s., 149; Gernet 1951, p. CLVIII.

⁴² L'innovazione che Platone proponeva non toccava questo specifico punto, ma (come detto *supra*, n. 39) riguardava solo l'obbligo per il testatore (obbligo evidentemente non previsto dalla legge ateniese) di riservare la maggior parte dell'eredità all'adottato.

⁴³ Isae. 3.68. Su esso, Caillemer 1879, p. 14; Cataudella, p. 57; Biscardi 1966 (1999), p. 85.

⁴⁴ Cfr. Lipsius, p. 511 s.; Brindesi, p. 59(-60).5.

⁴⁵ Alcune testimonianze sono addotte per il senso contrario da Rubinstein, p. 85 s., ma nessuna di esse è davvero convincente per dimostrare che un testatore avente figlie femmine potesse testare a favore di quelle senza adottare nessuno. Tutte le testimonianze dall'autore indicate, al contrario, possono interpretarsi in modo che in esse sia sottinteso il fatto che fosse avvenuta un'adozione di soggetti maschi. Ve n'è una, poi,

possibile credere che la frase ἐὰν δὲ θηλείας καταλίπη, σὺν ταύταις, mancante nel capitolo della norma come riportata nella seconda orazione *Contro Stefano*, facesse pure parte del testo della legge, e pertanto debba integrarlo ⁴⁶.

Se tutto questo è vero, noi possiamo allora dire che il testamento attico vero e proprio era in realtà un testamento-adozione, che aveva due effetti distinti: la disposizione dei beni, che veniva indicata tecnicamente col verbo διατίθεσθαι e più di rado (o forse: in seguito anche) col verbo δίδοναι ⁴⁷, e l'adozione, ποιείσθαι. A tale testamento poteva ricorrere, secondo la legge solonica, solo chi non avesse avuto figli maschi legittimi. Esisteva poi, a lato di quello, un testamento di soli legati, che era utilizzabile da chi aveva figli maschi legittimi e che non prevedeva l'adozione, e al quale pure le fonti si riferiscono

in cui in particolare è esplicito il fatto che fosse avvenuta tale adozione: si tratta di [Dem.] 41, ove è detto espressamente che il testatore Polieucto, nel disporre per testamento la concessione di ricchissime doti alle proprie figlie, aveva in effetti adottato il cognato Leocrate (§ 3: οὗτος ὁ Πολύευκτος, ἐπειδὴ οὐκ ἦσαν αὐτῷ παῖδες ἄρρενες, ποιεῖται Λεωκράτη τὸν ἀδελφὸν τῆς ἑαυτοῦ γυναικός), cui aveva dato in moglie una delle figlie; e anche se in seguito era giunto a lite con lo stesso Leocrate, al punto che addirittura gli aveva tolto la figlia, dandola in moglie a un'altra persona, successivamente i due si erano rappacificati e è da credere che Leocrate fosse rimasto il figlio adottivo di Polieucto (§ 4: καὶ τὸ τελευταῖον διελύθησαν, ἐφ' ᾧτε κομισάμενον τὸν Λεωκράτην ἄπερ ἦν εἰς τὴν οὐσίαν εἰσενηνεγμένος, μήτε κακόνουν εἶναι τῷ Πολυεύκτῳ, τῶν τε πρὸς ἀλλήλους ἐγκλημάτων ἀπηλλάχθαι πάντων). Di tutto ciò Rubinstein non sembra essersi avveduta, allorché afferma (p. 85): «The lawsuit was initiated when Polyeuktos' two daughters were to divide his property between them after his death. There is no indication that Polyeuktos had intended to adopt either of his sons-in-law, and no mention of any third person who was to be adopted» (vd. anche p. 55 s. dell'*op. cit.*). Conformemente a quanto io sostengo, invece, vd. già Martini, p. 283.32. Per un'altra occorrenza dell'espressione σὺν ταύταις (nella forma σὺν ταύτησιν), vd. [Dem.] 43.51, a proposito della regolamentazione della successione *ab intestato* degli ἀγχιστεῖς. Anche in quel caso è previsto che, in assenza di figli maschi e in presenza di figlie femmine, la successione spettasse agli ἀγχιστεῖς «insieme con» le figlie. Ma anche il testo di tale legge è passibile di varie interpretazioni: vd. Beauchet, III, p. 465 ss. e le indicazioni della bibliografia più recente sul punto in Cataudella, p. 58.14 e in Cobetto, p. 8.30.

⁴⁶ Cfm. De Sanctis, p. 213.3; Cataudella, p. 57.

⁴⁷ Dem. 20.102 riporta la legge di Solone così: εἰ γὰρ ὁ μὲν Σόλων ἔθηκεν νόμον ἐξεῖναι δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ᾧ ἂν τις βούληται, ἐὰν μὴ παῖδες ᾧσι γνήσιοι, οὐχ ἴν' ἀποστερήσῃ. Harrison, p. 150 n. 2 e ivi altre fonti. Vd. Bonfante, p. 384; Gemet 1955, p. 121. Per una differenziazione tra i due verbi, secondo cui l'attività di διατίθεσθαι comprendeva l'azione di δίδοναι, vd. Cataudella p. 62.

con il verbo διατίθεσθαι, usato in senso atecnico, o con il verbo ἐπισκήπτειν⁴⁸.

Quanto or ora osservato consente una breve parentesi sulla natura del testamento attico, e sulla questione se esso prevedesse o meno l'istituzione di erede. È questo un punto su cui si svolse in passato una diatriba asperissima tra De Sanctis e Bonfante⁴⁹: il secondo⁵⁰ contestava il primo, il quale sosteneva⁵¹ che il testamento di Solone fosse l'istituzione di erede mediante adozione, nel caso che l'erede legittimo non vi fosse. Bonfante vi contrapponeva l'idea che il testamento greco non contenesse l'istituzione di erede⁵², ma solo o l'adozione o l'assegnazione di beni e affermava che soltanto i Romani avessero conosciuto l'istituzione di erede, fin dalle origini fondamento immancabile per la validità dei loro testamenti⁵³. Al di là dei toni reciprocamente offensivi che ebbe ad assumere la polemica,

⁴⁸ Sull'uso dei verbi ἐπισκήπτειν e διατίθεσθαι, cfr. anche Schodorf, *Beiträge zur genaueren Kenntnis der attischen Gerichtssprache* cit., pp. 34 ss., 53 ss. Sul tema vd. ora anche Humphreys, p. 343 ss.

⁴⁹ G. De Sanctis pubblicò la prima edizione della sua *Storia della repubblica ateniese (ΑΤΘΙΣ)*, nel 1898 (Roma). P. Bonfante vi dedicò una recensione nella «Rivista italiana di sociologia» 12 (1908), fasc. 2, pp. 219-253, col titolo *Tendenze e metodi recenti negli studi storici*. La replica di De Sanctis fu pubblicata nella stessa rivista, 12 (1908), fasc. 6, pp. 777-814, col titolo *Questioni di storia e di critica*. Ad essa rispose Bonfante, *Questioni di critica storica*, in quel medesimo fascicolo, pp. 815-827. De Sanctis quindi pubblicò il volume *Per la scienza dell'antichità. Saggi e polemiche*, Torino 1909, del quale sono dedicate alle opposte tesi di Bonfante le pp. 349-460 (le quali, intitolate *Per rintuzzare l'acrisia*, in parte ricomprendono quanto già pubblicato nel citato articolo *Questioni di storia*). Successivamente, ecco l'ampio articolo di Bonfante, sulle affinità giuridiche greco-romane (cit. in bibliografia) e infine la seconda edizione dell'*ΑΤΘΙΣ* (Torino 1912, di cui vd., in part. per la polemica tra i due studiosi, pp. 57, 213.3). Bonfante aveva pubblicato, in precedenza rispetto alla prima edizione dell'*ΑΤΘΙΣ*, un suo lavoro, *Il testamento nel diritto comparato. Germi veri e false analogie* («Il Filangieri» 33 [1905], pp. 241-255, ora in *Scritti giuridici vari, I. Famiglia e successione*, Torino 1926, pp. 324-336), pure pertinente alle nostre tematiche. Quindi, vd. anche P. Bonfante, *La διαθήκη ellenica e la «donatio mortis causa»*, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo» 48 (1915), p. 453 ss. (ora anche in *Scritti giuridici vari, I*, cit., pp. 417-429).

⁵⁰ Bonfante, *passim* e in part. p. 365 s.

⁵¹ De Sanctis, *Per la scienza dell'antichità* cit., p. 455 s. Cfr. Gernet 1951, p. CLIX: «... [l]'acte du testateur est proprement une institution d'héritier».

⁵² Cfm. a Bonfante, *loc. cit.*, e proprio in quello stesso torno di tempo, Ziebarth, col. 351.

⁵³ Bonfante, p. 381 ss., associandosi [p. 366(-367).1] a V. Arangio-Ruiz, *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi*, Napoli 1906, p. 64 s. Per l'assenza dell'istituzione di erede nelle διαθήκαι utilizzate dai Greci d'Egitto a partire dall'età Tolemaica, vd. Migliardi, p. 307 s.

io credo che entrambi i contendenti avessero per parte ragione. Certo aveva ragione Bonfante, nel richiamare De Sanctis sul fatto che sia altamente scorretto parlare di «istituzione di erede» per i Greci, perché in età classica essi non elaborarono mai tale concetto. Ma come si fa, d'altronde, a non convenire con De Sanctis, sulla *sostanziale* esistenza dell'istituzione di erede nei testamenti greci? Da quello che possiamo vedere nelle fonti attiche, emerge che un continuatore dell'οἶκος era per l'ordinamento necessario e che egli doveva essere un soggetto maschio: fosse figlio naturale legittimo, fosse figlio adottivo, *inter vivos* o per testamento (o per adozione postuma). Questo continuatore dell'οἶκος era il vero erede, tant'è che se egli esisteva naturalmente il testatore non poteva crearne altri artificialmente: se voleva, poteva solo attribuire ad altri determinati cespiti patrimoniali, attraverso atti di disposizione che i Romani chiamavano e che noi moderni oggi chiamiamo legati. Se invece il continuatore dell'οἶκος naturalmente non esisteva, doveva essere artificialmente creato nel testamento. Ora, non v'è dubbio che sebbene i Greci non parlassero tecnicamente della «istituzione di erede», inconsapevolmente o tacitamente ritenessero necessaria e indispensabile in ogni successione la figura dell'«erede»: nel caso del testamento di legati non si aveva una vera successione testamentaria, ma una successione intestata, cui si affiancava una serie di legati disposti dal *de cuius* e perciò l'atto di disposizione del *de cuius* non doveva prevedere la nomina di alcun erede, perché un vero erede già c'era ed era quello legittimo; diversamente, nel caso del testamento-adozione, non essendoci alcun erede *ab intestato*, un erede doveva essere istituito nel testamento, ciò che avveniva mediante l'adozione. Volendo vedere la situazione da un diverso punto di osservazione, possiamo dire che la grande differenza tra Greci e Romani in materia non era tanto sull'esistenza o inesistenza della istituzione di erede, ma sulla possibilità o meno del concorso tra successione intestata e testamentaria. Noi sappiamo che i Romani non ammisero mai tale concorso, fino all'età della giurisprudenza classica, quando esso fu infine introdotto grazie all'attività centumvirale in materia di *querela inofficiosi testamenti*⁵⁴.

⁵⁴ Sul tema vd., *ex professo* e di recente, M. Pérez Simeón, «*Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*». *El principio de incompatibilidad entre la sucesión testamentaria y la intestada en el derecho romano*, Madrid - Barcelona 2001, in part. p. 363 ss.

Per i Greci, invece, le cose stavano diversamente: come abbiamo visto, se si apriva la successione intestata a favore di un figlio maschio legittimo del *de cuius*, era ammissibile il concorso con la successione testamentaria, attraverso un testamento di legati; se invece si apriva la successione intestata a favore dei parenti in linea collaterale⁵⁵, stante l'assenza di figli maschi, non era possibile il concorso, ma al *de cuius* era unicamente consentito fare un vero e proprio testamento, che, attraverso l'adozione, gli permettesse di avere un figlio maschio legittimo, ciò che, però, avrebbe portato all'esclusione dei parenti in linea collaterale dalla successione. A sostegno di questa mia ricostruzione (che in definitiva ammette, più di quanto non neghi, l'esistenza dell'istituzione di erede in diritto greco e in specie in diritto attico⁵⁶, e che pertanto si avvicina più alla posizione di De Sanctis, che non a quella di Bonfante), mi pare si possa osservare che, come tutti sappiamo, la distinzione tra l'erede e il legatario consiste nel fatto che sul primo gravano le passività del patrimonio⁵⁷. Ora, di ciò può vedersi conferma proprio nel diritto greco, laddove esso prevede che, come lo stesso Bonfante pure ammette⁵⁸, il soggetto (κληρονόμος) istituito erede nel testamento, se era un maschio e se il testamento aveva comportato la sua adozione, diventava il successore del *de cuius* all'interno dell'οἶκος e pertanto si accollava i debiti del defunto, (almeno⁵⁹) entro i limiti del patrimonio ereditario (di cui egli era appunto il continuatore).

Io stesso ho avuto modo di dedicarvi alcuni cenni dapprima nel volume «*Decemviri e centumviri. Origini e competenze*», Milano 2002, p. 359 s., e, poi, più ampiamente, in un articolo intitolato *La divisione in «consilia» del collegio centumvirale e la «basilica Iulia»* (passim e in part. § 2), attualmente in corso di pubblicazione nel «BIDR».

⁵⁵ Su quali parenti in linea collaterale ereditassero *ab intestato* dal *de cuius* in diritto attico, vd. *infra*, § 7 e n. 178.

⁵⁶ Su ciò sono esattamente cfm. N.D. Fustel de Coulanges, *Recherches sur le droit de propriété chez les Grecs*, in *Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire*, revues par C. Jullian, Paris 1891, pp. 1-144, in part. p. 136 (ora rist. anast. nel volume *Recherches sur le droit de propriété chez les Grecs and Recherches sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens*, New York 1979); Beauchet, II, p. 21.

⁵⁷ Vd., dello stesso Bonfante, *L'eredità e il suo rapporto coi legati nel diritto romano e nel diritto moderno*, «BIDR» 7 (1894), pp. 151-201 (ora in parte [p. 187 ss.] ripubblicato, col titolo *Il rapporto dell'eredità coi «legata» e la teoria del prelegato nel diritto romano e nel diritto civile*, in *Scritti giuridici varii*, I, cit., pp. 430-442).

⁵⁸ Bonfante, p. 396.

⁵⁹ Secondo alcuni autori, in diritto attico gli eredi rispondevano dei debiti del *de cuius* solo entro i limiti dell'attivo ereditario: Partsch, p. 231 ss.; H.J. Wolff, *Die attische*

4. Per quanto concerne i destinatari della norma, essi erano gli individui non adottati (ὄσοι μὴ ἐπεποίητο), a partire dal momento in cui Solone salì a ricoprire la magistratura (*scil.* dell'arcontato; ὅτε Σόλων εἰσήει τὴν ἀρχήν)⁶⁰. A questi e solo a questi era consentito διατίθεται τὰ ἑαυτοῦ, se non avessero avuto figli maschi legittimi. Fin qui tutto sarebbe chiaro. I problemi, gravi, di comprensione della legge sorgono a partire da un inciso che immediatamente segue nel testo: ὥστε μήτε ἀπειπεῖν μήτ' ἐπιδικάσασθαι. L'inciso è riferito agli individui «non adottati». Resta da capire quale sia il significato logico e letterale della frase subordinata, per cogliere in che modo essa influisca sul contenuto della principale.

A parte lasciando alcune interpretazioni più antiche, che per la loro arbitrarietà hanno avuto poco o nessun seguito⁶¹, ci occupere-

Paragraphe, Weimar 1966, pp. 76-77. Secondo altri, gli eredi rispondevano dei debiti *ultra vires hereditatis*: Caillemer 1879, pp. 149-155; T. Thalheim, *Der Prozess des Androkles gegen Lakritos und seine Urkunden (Demosthenes XXXV)*, «Hermes» 23 (1888), pp. 323-345, in part. p. 335 s.; Beauchet, III, pp. 587 ss., 634 ss.; E. Demisch, *Die Schuldenerfolge im attischen Recht. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Universal-sukzession*, Diss. München 1910, p. 4 ss.; Brindesi, p. 63. Secondo Glotz, p. 542, e Harrison, p. 129, gli eredi discendenti diretti avevano responsabilità piena per i debiti pubblici, ma potevano sottrarsi alla responsabilità per i debiti privati del *de cuius*. Da segnalare, ancora, che, secondo alcuni gli eredi discendenti diretti, in diritto attico, potevano rinunciare all'eredità (così, in part. Beauchet e Partsch, *loc. cit.*; Dareste, I, p. XXIX); secondo altri, invece, essi erano *heredes necessarii* [così, in part. Demisch, *loc. cit.*; Lipsius, p. 540.6 (vd. anche 513.48); Gernet 1954, pp. 27, 254(-256).1]. Le fonti (principalmente [Dem.] 35.4 e Dem. 38.7) si prestano a varie interpretazioni e le questioni sono aperte. Sul tema, recentemente, Maffi 1991, p. 212 s.

⁶⁰ La datazione precisa è discussa. Vd. Masaracchia, p. 136 s.; Cobetto, p. 22.99, con ricchi ragguagli.

⁶¹ Schulin, p. 13 s. (secondo cui la clausola individuava, in negativo, quei soggetti adottati prima dell'arcontato di Solone, che avevano, sulla base di un'altrimenti ignota disposizione transitoria, il diritto di rifiutare ulteriormente o di conservare definitivamente l'eredità acquistata dall'adottante; l'autore proponeva la traduzione seguente: «Wer nicht adoptiert worden war, so dass er als Solon das Archontat antrat, nicht in der Lage war, auszuschlagen, oder für sich in Anspruch zu nehmen, soll das Recht haben zu τὰ ἑαυτοῦ διατίθεται ...»); O. Staecker, *De litis instrumentis quae exstant in Demosthenis quae feruntur posteriore adversus Stephanum et adversum Neaeram orationibus*, Diss. Halis Saxonom 1884, p. 17, secondo cui alle parole tradite ὄσοι μὴ ἐπεποίητο, ὥστε μήτε ἀπειπεῖν μήτ' ἐπιδικάσασθαι, dovevano sostituirsi ὄσοι μὴ ἐπεποίητο, οἷς ἦν μήτε ἀπειπεῖν μήτ' ἐπιδικάσασθαι, si da ottenersi una traduzione che l'autore proponeva nel seguente tenore: «Eis qui non sunt adoptati quibus (tamen) eo tempore, quo Solon magistratum iniit, nondum liquit quos velint hereditate sua excludere aut virginem heredem petere, (nunc) esto potestas τὰ ἑαυτοῦ διατίθεται ...»; sul-

mo qui di considerare dapprima l'interpretazione di Thalheim, che pur è assai antica, ma che ancor oggi rappresenta l'opinione dominante. Dopo di essa esamineremo quella che storicamente più le si contrappose, quella di Dareste e di Beauchet. Infine ricorderemo due ipotesi proposte negli ultimi anni, una da Maffi e l'altra da Cobetto Ghiggia.

Secondo Thalheim ⁶² (seguito da Harrison ⁶³), la prima parte della nostra legge dovrebbe essere così tradotta: «Coloro che non sono stati adottati in modo tale che non possano rinunciare (all'eredità) e non siano obbligati a far valere per via giudiziaria (ἐπιδικασία) i loro diritti ereditari, possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...». Il legislatore avrebbe data per presupposta l'esistenza di due categorie di individui adottati: da una parte, quelli che potevano rinunciare all'eredità e che per potere ereditare dal *de cuius* dovevano ricorrere all'ἐπιδικασία; dall'altra parte, quelli che non potevano rinunciare all'eredità e che ereditavano *ipso facto* alla morte del *de cuius*, senza dover ricorrere all'ἐπιδικασία. Solo gli adottati appartenenti alla prima di tali due categorie avrebbero potuto διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ; gli appartenenti alla seconda, no. In altre parole, l'inciso avrebbe avuto lo scopo di limitare il campo degli adottati esclusi dalla capacità di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ. La frase attribuita a Solone contiene una doppia negazione, che la rende particolarmente poco scorrevole e ne complica la comprensione; se noi eliminiamo le due negazioni, che in effetti si elidono, e svolgiamo la frase in modo affermativo, il senso ad essa attribuito da Thalheim appare più chiaro: «Coloro che sono stati adottati in modo tale che possano rinunciare all'eredità e che debbano far valere per via giudiziaria (ἐπιδικασία) i loro diritti ereditari, possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...». Partendo da queste premesse, sulla cui esattezza cercheremo di discutere più innanzi, Thalheim concludeva la sua dimostrazione con alcune ulteriori deduzioni: egli osservava che, tra tutti gli adottati, i soli che incontravano i requisiti (secondo la sua interpretazione) prescritti dalla legge solonica per poter διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ erano gli adottati per testamento, i quali – a suo avviso a differenza degli adottati *inter vivos* –

l'interpretazione di questo autore vd. già, criticamente, Beauchet, II, p. 36(37).3 e Cobetto p. 23.103.

⁶² Thalheim, *loc. citt.* (*supra*, n. 3).

⁶³ Harrison, p. 86 s.

potevano rinunciare all'eredità⁶⁴, e dovevano ricorrere alla λήξις e all'ἐπιδικασία per ottenere l'eredità⁶⁵. Ne conseguiva che gli adottati per testamento erano quelli che Solone aveva inteso includere nella sua previsione normativa, mentre da essa erano esclusi gli adottati *inter vivos*, i quali pertanto non potevano διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ. Il senso della legge, semplificandolo in modo da renderlo intuitivamente comprensibile, dovrebbe pertanto essere il seguente: «Gli adottati per testamento possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...». Questa spiegazione del testo solonico è stata accolta da Gernet nella sua traduzione⁶⁶, da Harrison⁶⁷, da Cataudella⁶⁸ e recentemente ancora da Rubinstein⁶⁹, almeno – se bene intendo – per quanto si riferisce all'età solonica⁷⁰. Essa è apparsa la preferibile anche a Brindesi⁷¹,

⁶⁴ Secondo Maffi, che gli adottati *inter vivos* non potessero rinunciare all'eredità è dubbio: p. 225.

⁶⁵ Questo dato è invece indiscutibilmente una differenza tra adottati *inter vivos* e per testamento. Vd. [Dem.] 44.19; Isae. 7.3; Isae. 3.60 (mal compreso da Harrison, p. 95.1: in esso non viene detto che tutti gli adottati, ma che solo gli adottati per testamento dovevano provvedere all'ἐπιδικασία, per ottenere le eredità) e Isae. 2.2 (col pertinente commento di Harrison, *loc. cit.*). Vd. altresì Harp. (*Lex.* 28.12-29.2), Suda e Bekker [*Anecdota graeca (ΑΕΞΕΙΣ ΠΗΤΟΙΚΑΙ)*], p. 197, *s.v.* Ἀμφισβητεῖν καὶ παρακαταβάλλειν. Sull'ἐπιδικασία, in dottrina, basti qui rinviare a E. Karabélias, *Contribution a l'étude de l'épidikasiae attique*, in A. Biscardi (hrsg.), *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 1979, pp. 201-222 (e vd., tra le repliche seguenti, in part. quella di Talamanca, p. 223 s.).

⁶⁶ Gernet 1957, p. 190: «Quiconque n'avait pas été adopté, dans des conditions telles qu'il ne pût répudier la succession et qu'il n'eût pas à en demander l'attribution judiciaire, pourra διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...» (e vd. anche, *ibid.*, n. 1).

⁶⁷ Harrison, I, pp. 86-87. Harrison cercava di risolvere il problema, posto dalla teoria di Thalheim, circa il fatto che la posizione degli adottati *inter vivos* risulta nelle fonti identica a quella degli adottati *mortis causa* e spiegava che la differenza introdotta da Solone sarebbe consistita in ciò, che in caso di adozione testamentaria, ai collaterali del testatore sarebbe stato sempre concesso intentare l'ἐπιδικασία, mentre, in caso di adozione *inter vivos*, essi non avrebbero avuto tale potere. Perciò – secondo Harrison – Solone poteva correttamente dire che gli adottati *inter vivos* non abbisognavano dell'ἐπιδικασία per ottenere l'eredità. Queste deduzioni di Harrison non sono però motivate sulla base di testimonianze concrete. Cfr. Maffi, p. 225 s.

⁶⁸ Cataudella, p. 54 s.

⁶⁹ Rubinstein, p. 16: «It shall be possible for all those, who had not been adopted with the result that they may neither renounce [the inheritance left by the adoptee], nor have to assert their rights in an ἐπιδικασία, το διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...».

⁷⁰ Nell'età classica, la legge avrebbe, secondo l'autrice, riguardato indistintamente tutti gli adottati: Rubinstein, pp. 17-18.

⁷¹ Brindesi, p. 41 ss. L'autore, però, forse fraintendeva in parte l'ipotesi di Thalheim,

che tuttavia, dal canto suo, propendeva per ritenere che l'inciso non fosse originariamente contenuto nella legge.

Secondo Daresté e Beauchet⁷², cui si conformava Lipsius⁷³, il legislatore non intendeva distinguere due categorie di adottati, ma semplicemente contrapporre tutti gli adottati a tutti i non adottati: a nessuno dei primi sarebbe stato consentito διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ. L'interpretazione dell'inciso consentiva agli autori citati di sostenere l'ipotesi descritta. A loro avviso, il verbo ἀπειπεῖν indicava la possibilità per gli adottati di rinunciare non all'eredità (come per Thalheim), ma all'adozione, cosa che essi potevano fare, dopo la morte del soggetto che li aveva adottati, abbandonando l'οἶκος di lui e tornando nella famiglia di origine; quanto al verbo ἐπιδικάσασθαι, era secondo loro riferito alla possibilità che gli adottati avevano di ottenere l'eredità, di chi li aveva adottati, mediante ἐπιδικασία: per gli adottati per testamento l'ἐπιδικασία sarebbe stata obbligatoria; per gli adottati *inter vivos*, invece, essa avrebbe rappresentato una scelta, qualora essi avessero inteso acquisire l'eredità non *ipso facto* per il titolo di eredi legittimi (equiparati ai figli naturali legittimi), ma a titolo diverso, in qualità di parenti prossimi, o chiedendo che venisse loro assegnata la figlia ἐπίκληρος del *de cuius*. Questa sarebbe la traduzione, o meglio la parafrasi della legge secondo l'ipotesi che fa capo a Daresté: «Coloro che non sono stati adottati, (e coloro che sono stati adottati) purché rinuncino (all'adozione) e purché facciano valere per via giudiziaria (ἐπιδικασία) i loro diritti ereditari, possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...».

Secondo Maffi, ἀπειπεῖν non significherebbe «rinunciare», ma «impedire» e il verbo sottintenderebbe «di adottare», secondo quanto Maffi ritiene che si dovrebbe dedurre dal confronto con il § 64 della psudodemostenica *Contro Leocare*, in cui si afferma che a colui il quale era stato adottato era proibito adottare a sua volta: ἄ καὶ προνοηθεῖς ὁ νομοθέτης ἀπειπεν τῷ ποιητῷ αὐτῷ ὄντι ποιητὸν υἱὸν μὴ ποιείσθαι. Quanto a ἐπιδικάσασθαι, andrebbe riferito, in rapporto a tale divieto di adozione, non all'adottante, ma a coloro che da lui erano

come s'è avveduto Harrison, nella rec. a Brindesi, «CR» 13 (1963), pp. 200-202, in part. p. 201 (vd. anche Harrison, p. 86.2).

⁷² Daresté, II, p. 307; Beauchet, II, p. 36 s. Vd. similmente già Schulin, p. 13.

⁷³ Lipsius, pp. 510-511.41. Altresi, Wyse, p. 249. Vd. anche Bruck 1909a, p. 53, che tuttavia non prende una posizione netta al proposito.

stati adottati. Questa, pertanto, la traduzione proposta da Maffi: «Coloro che non sono stati adottati, cosicché non si può impedire loro (di adottare) né si può rivendicare in giudizio l'eredità (contro coloro che essi hanno adottato), possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...»⁷⁴.

Secondo Cobetto⁷⁵, infine, nella norma si prevedeva in linea di principio che potessero διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ tutti e solo i soggetti non adottati e cioè i figli naturali legittimi. La subordinata non farebbe altro che precisare le due condizioni nelle quali essi si sarebbero dovuti trovare, per esercitare il loro diritto: (1) non poter essere costretti a rinunciare all'eredità (da ἀποκέρυξις paterna o da ἀτιμία proscrittiva o totale assoluta⁷⁶) e (2) non trovarsi in condizioni tali da affrontare un processo (ἐπιδικασία) per vedere riconosciuti i diritti alla successione. Questa seconda condizione, però, nell'opinione di Cobetto, non sarebbe stata riferita, come la prima, ai figli naturali legittimi, perché essi mai sarebbero stati coinvolti in un'ἐπιδικασία; né si sarebbe riferita ai figli adottati *inter vivos*, ché la loro condizione sarebbe stata identica ai naturali legittimi; né agli adottati per testamento, perché secondo Cobetto il testamento sarebbe stato introdotto proprio da Solone. Essa si sarebbe allora riferita solo a un caso particolare di individui: le figlie ἐπίκληροι, e avrebbe implicato che esse avrebbero potuto rappresentare l'oggetto di un'ἐπιδικασία, cioè di una procedura di assegnazione giudiziaria intentata dai collaterali⁷⁷. Pertanto, questo sarebbe – sostiene Cobetto – il senso del passo: «i figli naturali legittimi (maschi e femmine, non adottati: categoria generale) che non si trovino nella condizione tale da dover rinunciare ai diritti sull'eredità (o, secondo altra interpretazione: tale da dover rinunciare alla facoltà di disporre per testamento) e che non si trovino nella condizione di subire un'ἐπιδικασία [*i.e.*: non si tratti di femmina ἐπίκληρος], possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...»⁷⁸.

Ognuna di queste interpretazioni offre interessanti spunti di dibattito e di critica. Inizierò l'analisi dalle ultime due che ho citato,

⁷⁴ Maffi, p. 226 s.

⁷⁵ Cobetto, p. 28 ss.

⁷⁶ Cobetto, pp. 36-37 nn. 147-148.

⁷⁷ Il verbo ἐπιδικάζομαι sarebbe impiegato, nella frase in esame, non nella diatesi media (dal significato attivo), ma nella forma passiva (con senso pure passivo), di cui vi sono altre sicure occorrenze: Isae. 6.14, 51; [Dem.] 43.16. Vd. Cobetto, p. 35.142.

⁷⁸ Cobetto, pp. 36-38.

che, sebbene abbiano il pregio di tentare di porre rimedio a problemi indubitabilmente posti dalle interpretazioni più antiche, tuttavia mi pare difettino nel trovare adeguati riscontri nei testi superstiti.

Quanto all'ipotesi di Cobetto, appare assai discutibile l'interpretazione sia della prima, sia della seconda parte della clausola qui esaminata. In relazione alla prima parte, osservo che pensare che le parole μήτε ἀπειπεῖν significassero che una persona, per poter διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ, non dovesse «essere obbligata dalla legge a rinunciare» all'eredità, porterebbe alla conseguenza di fare assumere a quelle parole un senso antiggiuridico. Cobetto intende riferirsi al caso in cui il figlio fosse stato colpito da ἀποκήρυξις paterna, o fosse ἄτιμος. Mi sembra, tuttavia, che in nessun caso un legislatore avrebbe potuto dire che un figlio che si fosse trovato in tali condizioni sarebbe stato «costretto a rinunciare all'eredità». Un figlio che si fosse trovato in tali condizioni – semplicemente – non avrebbe avuto diritto all'eredità, e perciò mai si sarebbe posto il problema se avrebbe potuto o no disporre e in che modo dell'eredità che avesse acquistata, perché non ne avrebbe acquistata mai alcuna. Non credo che con le parole μήτε ἀπειπεῖν κτλ. Solone avesse inteso disciplinare un caso che non avrebbe potuto darsi neppure in teoria. Quanto alla seconda parte della clausola, va ascritto a Cobetto il merito di fare riflettere sul fatto che il verbo ἐπιδικάζεσθαι fosse usato anche in questo contesto nel significato passivo, che pur gli è proprio. Ma, ciò detto, anche l'interpretazione della seconda parte non sfugge a rilievi logici. Che in una norma, che disciplinava in linee bastantemente generali la successione a titolo universale, Solone dovesse esplicitare che la donna ἐπίκληρος non potesse διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ, quando le donne neppure *inter vivos* potevano compiere atti importanti di disposizione del patrimonio ed erano sottoposte a tutela, sembra inverosimile ⁷⁹.

⁷⁹ Le donne ad Atene tecnicamente non potevano testare. Il dato va mantenuto fermo: Ziebarth, col. 349; Lipsius p. 566; Harrison, p. 151; Paoli, p. 704. Impreciso mi pare pertanto quanto scrive Karabélias, p. 111, deducendolo da Isae. 10.10 (e cfr. anche Biscardi 1982, p. 127.32): «Une incapacité relative *propter sexum* frappe les femmes qui peuvent rédiger *elles-mêmes*, sans l'assistance de leurs *kyrioi* un testament jusqu'à la somme modique d'une mine d'orge». Mi pare impreciso, perché l'atto che viene dichiarato da Iseo interdetto alle donne è indicato col verbo συμβάλλειν e non mi pare possa essere riferito all'atto tecnico del testamento, ma ad altro tipo di atti di disposizione patrimoniale. Correttamente mi pare invece interpretino, se bene inten-

Per quello che si riferisce a Maffi, la sua ipotesi pare da condividere laddove si sostiene che la frase subordinata debba intendersi (come tenterò di argomentare anche io più innanzi⁸⁰) non nel senso che riducesse il campo di «coloro che non sono stati adottati» e precisasse quali fra i non adottati non potessero testare, ma semplicemente desse una descrizione delle qualità che avevano *tutti* «coloro che non sono stati adottati», nominati in principio della frase. Ciò detto, tuttavia, mi pare che le qualità caratteristiche dei non adottati, che Maffi individua (e per cui essi si differenziavano dagli adottati), siano senz'altro esatte, ma non siano quelle che si trovano indicate nel testo di legge. Secondo Maffi, (1) gli adottati non potevano a loro volta adottare: e questo è esattissimo, visto che ce lo dice espressamente [Dem.] 44.64; e (2) qualora soggetti adottati cercassero di adottare, i collaterali di colui che li aveva adottati potevano impedirlo loro, probabilmente all'atto della presentazione alla fratria: e anche questo è forse esatto, visto che pare lo si possa arguire da Isae. 6.22.

do, Schulin, p. 11.17; Beauchet, II, p. 37.4; Harrison, p. 151. L'incapacità delle donne di fare testamento in diritto attico è stata posta in dubbio anche da Bunsen, p. 56 (seguito in parte da Bruck 1909a, pp. 110.3, 111), sulla base di Dem. 36.14 e 41.9: ma contro tali osservazioni mi limito a rinviare alle condivisibili note di Schulin, p. 11 s., di Lipsius, p. 566.68, di Harrison, p. 151.1. In conseguenza di ciò ritengo – ed è questa però logicamente un'altra questione – che ad Atene non vi fosse alcuna norma che espressamente disponeva che le donne (senza l'intervento del tutore) non potessero fare testamento, ché sarebbe stata una norma pleonastica. Il contrario è sostenuto da Cobetto, p. 59.61 sulla base di due passi di Iseo, 7.25 e 10.10, che sono però del tutto inconferenti, come, almeno a me, appare alla loro lettura. In part. può essere discusso il senso di Isae. 10.10, che è citato non solo da Cobetto, ma anche da Harrison, p. 151.1 (oltre che, ovviamente, da Karabélias, p. 111.322), come testo dal quale ricavarsi l'esistenza di una legge che impediva alle donne di testare: ma di nuovo devo osservare, anche a questo diverso proposito, che la fonte parla, in relazione alle donne, del solo *συμβάλλειν*, non anche, come invece per i *παῖδες*, di *διαθήκειν γενέσθαι*. L'esistenza di una norma, che negasse espressamente alle donne la capacità di fare testamento, è sostenuta da Cobetto anche a Gortina, sulla base di IC IV 72, XI 18-19 (*γυνὰ δὲ μὲ ἄμπαινέθθῳ μἔδ' ἄνῃβος*). Si tratta però di un passo che può essere interpretato in due modi opposti: che la donna (e il minore) non potessero adottare, o che non potessero essere adottati. Sul punto, sono validi gli argomenti di Maffi (1997, p. 76, con rinvio già a F. Buecheler - E. Zitelmann, *Das Recht von Gortyn*, Frankfurt a.M. 1885, p. 162.12), secondo i quali questa seconda interpretazione è da preferirsi, poiché di fronte all'assemblea dei cittadini non potevano comparire né assumere iniziative (atti necessari per le adozioni) tanto le donne quanto i minori, sicché la norma, se il verbo fosse inteso nel significato attivo, sarebbe stata pleonastica.

⁸⁰ *Infra*, § 4.

Che tutto ciò si legga nel passo della *In Steph.* II, peraltro, lascia molte perplessità dal punto di vista dell'analisi logica del testo. Gli ὄσοι nominati nella frase principale, infatti, sono il soggetto anche della subordinata. Ma l'ipotesi di Maffi si basa sull'assunto che essi diventino complemento di termine del verbo ἀπειπεῖν (ciò che non pare consentito: sarebbe consentito solo se la frase fosse μήτε “αὐτοῖς ἐξεῖναι” ἀπειπεῖν)⁸¹ e che addirittura scompaiano in relazione al verbo ἐπιδικάσασθαι (per il quale pure Maffi deve sottintendere l'esistenza di un impersonale ἐξεῖναι, che né può essere sottinteso, né figura nel testo). A ciò si aggiunga che, circa il verbo ἀπειπεῖν, egli deve sottintendere le parole «di adottare», che non si possono ricavare dal contesto, ma solo dall'analogia con un'altra orazione ([Dem.] 44.64)⁸² e che circa il verbo ἐπιδικάσασθαι, egli deve sottintendere le parole «contro coloro che lo hanno adottato», che certo potrebbero essere logiche, ma che non figurano da nessuna parte⁸³.

Tutto ciò premesso, veniamo a considerare congiuntamente le due opinioni tradizionali. Io credo che Thalheim non avesse ragione a ritenere che il legislatore intendesse distinguere e contrapporre due categorie di adottati (quelli *inter vivos* e quelli per testamento)⁸⁴ e che su questo sia pertanto preferibile l'opinione di Dareste e di Beauchet. Ma questi autori sono a loro volta approdati a un'interpretazione della subordinata che non trova riscontro nel testo. A parte i dubbi circa la ricostruzione contorta (e altrimenti indimostrata, se non proprio in base all'interpretazione delle parole di cui discutiamo), secondo cui un individuo adottato, per potere a sua volta adottare (o, comunque sia, διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ) doveva ricorrere all'ἐπιδικασία, quando gli sarebbe stato più semplice, per ottenere l'e-

⁸¹ Si noti che in questo l'ipotesi di Maffi si avvicina di molto a quella di Stäcker, da me *supra* (n. 61) indicata.

⁸² Così già Cobetto, p. 37.149.

⁸³ Contro la tesi esposta da Maffi, si vedano anche le osservazioni di M. Talamanca, *Pubblicazioni pervenute alla direzione*, «BIDR» 96-97 (1993-1994, ma 1997), pp. 693-924, alle pp. 903-905.

⁸⁴ Come presto dirò: vd. subito *infra*, in questo stesso paragrafo. L'interpretazione di Thalheim, poi, si espone a un'altra obiezione, e cioè che, nel limitare i destinatari della norma a una particolare categoria di soggetti adottati (gli adottati per testamento), essa dovrebbe finire con il ritenere esclusi dalla lettera della norma proprio i figli naturali legittimi (ma Thalheim, ovviamente, ipotizzava che l'esistenza della regola sui figli naturali fosse presupposta nella legge solonica).

redità, limitarsi a ἐμβατεύειν, il problema alla base di questa interpretazione è che attribuisce un significato concessivo (o, se si preferisce, temporale: «finché non ...») alla frase subordinata, mentre essa è una consecutiva.

Personalmente ritengo che per comprendere chi fossero i destinatari della legge di Solone, noi non abbiamo altra soluzione che mantenerci aderenti al testo mentre lo traduciamo e cercare di comprendere dai commenti degli autori classici quale fosse il suo senso.

Il dato indiscutibile di partenza è che Solone, entrato in carica, volle escludere i soggetti adottati dalla capacità di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ. La domanda che ci poniamo è se volle escludere tutti o solo alcuni degli adottati.

Io credo che possiamo trarre la risposta a questa domanda in prima istanza dalla lettura del paragrafo immediatamente successivo a quello in cui, in *In Steph.* II, l'oratore commentava con le sue parole e spiegava il testo di legge che era appena stato letto. In seconda istanza, la nostra risposta giungerà da alcuni argomenti che si ricaveranno dai passi finali della pseudo-demostanica *Contro Leocare*, in cui pure si citava la legge solonica di cui ci interessiamo.

Questa è l'interpretazione che si ricava dalla *Contro Stefano II*:

ἄξιον δὲ καὶ τὸδε ἐνθυμηθῆναι, ὅτι ὅσοι μὴ ἐπεποίηντο ἀλλ' ἦσαν πεφυκότες γνήσιοι, τούτοις ὁ νόμος δίδωσιν, ἐὰν ἄπαιδες ᾧσιν, διαθέσθαι τὰ ἑαυτῶν.⁸⁵

Per lo Pseudo-Demostene era chiaro che il sinonimo di ὅσοι μὴ ἐπεποίηντο era πεφυκότες γνήσιοι. I soggetti non adottati erano i figli naturali legittimi. Dunque, tra gli adottati, esclusi dai destinatari della norma, dovevano essere inclusi i figli adottati dal *de cuius inter vivos*, i quali erano sì γνήσιοι, ma non erano πεφυκότες.

Occupiamoci ora della *Contro Leocare*. Quest'orazione era relativa a una controversia giudiziaria, che era sorta quando i collaterali di un defunto avevano intentato un'ἐπιδικασία nei confronti di un soggetto (Leocare) che pretendeva di essere il discendente di un altro soggetto (Leocrate I di Eleusi), che era stato adottato con adozione postuma in capo a un defunto (Archiade) e che successivamente aveva fatto ritorno nel suo οἶκος d'origine, lasciando un figlio (Leo-

⁸⁵ [Dem.] 46.15.

strato II, da cui sosteneva di discendere Leocare) nell'οἶκος dell'adottante quale proprio discendente ed erede. Questo era giuridicamente consentito, come sappiamo ⁸⁶, e sembra che fosse previsto proprio nella legge solonica di cui ci occupiamo, come si legge nel § 68 dell'orazione. Congiuntamente con il § 68 è opportuno leggere anche il – di poco precedente – § 64:

64. ἂ καὶ προνοηθεῖς ὁ νομοθέτης ἀπεῖπεν τῷ ποιητῷ αὐτῷ ὄντι ποιητὸν υἱὸν μὴ ποιεῖσθαι, τίνα τρόπον διορίσας περὶ τούτων ὅταν εἴπῃ “υἱὸν γνήσιον ἐγκαταλιπόντα ἐπανιέναι”, δηλοῖ δήπου φανερώς ὅτι οὐ δεῖ ποιεῖσθαι ... 68. “ὅσοι μὴ ἐπεποίητο” φησὶν “ὅτε Σόλων εἰσήει εἰς τὴν ἀρχὴν, ἐξεῖναι αὐτοῖς διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλωσιν, τοῖς δὲ ποιηθεῖσιν ⁸⁷ οὐκ ἐξὸν διαθέσθαι, ἀλλὰ ζῶντας ἐγκαταλιπόντας υἱὸν γνήσιον ἐπανιέναι, ἢ τελευτήσαντας ἀποδιδόναι τὴν κληρονομίαν τοῖς ἐξ ἀρχῆς οἰκείοις οὔσι τοῦ ποιησαμένου”. ⁸⁸

Nel § 68 si riporta il testo della legge come a noi noto, ma con la mancanza della tanto discussa frase subordinata. Ad esso seguono le altre disposizioni, che si riferiscono a ciò che abbiamo appena detto: l'adottato non poteva a sua volta adottare; a lui era consentito soltan-

⁸⁶ L'abbiamo detto nel riportare della tesi di Dareste e di Beauchet.

⁸⁷ Gli editori Rennie e Gernet (W. Rennie, *Demosthenis Orationes*, III, Oxonii, 1931, p. 68; Gernet 1957, p. 150) modificano queste parole, leggibili nei manoscritti *S*, *F* e *Q* seguendo una lezione marginale del codice *Q*, che così riporta: ὅπως ἂν ἐθέλωσιν, ὡς τοῖς γε ποιηθεῖσιν. In tal modo si ha la conseguenza di escludere le parole seguenti dal testo letterale della legge citata, rendendo la frase una causale di quanto precede, da attribuirsi all'oratore. Ha ragione, a mio parere, Brindesi, nel richiamare al rispetto della lezione dei codici citati, *S*, *F* e *Q* (e si consideri anche il codice *A*, che riporta la lezione τοῖς δέ γε), anche perché l'oratore sembra parafrasare la legge in un altro punto dell'orazione, il § 63, e lo fa con frasi e parole (ἐπειτα οὐ δίκαιον δήπου τὸν ποιητὸν υἱὸν ποιητοὺς ἑτέρους εἰσάγειν, ἀλλ' ἐγκαταλείπει μὲν γιγνομένους, ὅταν δὲ τοῦτ' ἐπιλίπη, τοῖς γένεσιν ἀποδιδόναι τὰς κληρονομίας· ταῦτα γὰρ οἱ νόμοι κελεύουσιν), con le quali sembra volere modernizzare quanto è riferito nel § 68. L'esposizione di Brindesi – sintetica e chiara – è stata criticata da Harrison, «CR» 13 (1963), p. 201, affermando che «[i]t is not serious that he proposes on p. 40 to retain a manuscript reading in the latter passage which does not construe, since this does not affect his main argument». Il tono della critica può apparire eccessivo; sembra lecito ipotizzare, se non altro, che Harrison non avesse compreso il senso di quanto sostenuto da Brindesi. Resta il fatto, a mio avviso, che, in relazione al caso di specie, non ci sono ragioni per allontanarsi da quanto pressoché concordemente riportano tutti i codici (la lieve divergenza di *A* non è essenziale) e seguire una lezione particolare introdotta a margine di uno solo di essi. Cfm., ora, Cobetto, p. 25.117.

⁸⁸ [Dem.] 44.64, 68.

to o abbandonare l'οἶκος dell'adottante, lasciandovi un figlio naturale legittimo⁸⁹, o morire lasciando che nel patrimonio succedessero i collaterali dell'adottante⁹⁰. La prima di queste due possibilità era già stata letteralmente⁹¹ riferita nel § 64. A proposito di quanto riferito nel § 64, Maffi sostiene⁹² che si tratti di una legge relativa alle adozioni *inter vivos* antecedente a Solone. La mia opinione è diversa: secondo me, noi apprendiamo da Arpocrazione che anche la disposizione legislativa sulle adozioni *inter vivos* riportata nei §§ 64 e 68 della *Contro Leocare* risaliva proprio a Solone:

“Οτι οἱ ποιητοὶ παῖδες ἐπανελθεῖν εἰς τὸν πατρῶον οἶκον οὐκ ἦσαν κύριοι, εἰ μὴ παῖδας γνησίους καταλίποιν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ποιησαμένου, Ἄντιφῶν ἐπιτροπικῶ κατὰ Καλλιστράτου καὶ Σόλων ἐν κα Νόμων.”⁹³

Né mi pare possa condividersi – sebbene qui non vi siano però fonti espressamente contrarie – l'opinione di Maffi, secondo cui⁹⁴ la legge riportante i citati paragrafi sull'adozione *inter vivos* fosse una legge diversa da quella di Solone di cui ci occupiamo: io credo, come meglio dirò più avanti, che egli, in tal modo, sottintenda una dicoto-

⁸⁹ Cfr. Isae. 6.44; 9.33; 10.11. Rubinstein, p. 58; Cobetto, p. 40.159.

⁹⁰ Questa norma (e non invece la precedente) è prevista anche dal codice di Gortina, IC IV 72, XI 6-10.

⁹¹ C'è nel § 64 il singolare in luogo del plurale che parrebbe nel testo originale della legge (§ 68), ma si tratta di un particolare ininfluenza, dovuto al fatto che là l'oratore aveva appena parafrasato il testo della legge col soggetto al singolare (perché riferito al suo oppositore processuale) e non poteva citare la legge col soggetto al plurale, come essa, in realtà, presumibilmente l'aveva.

⁹² Maffi 1991, p. 224: «In definitiva io credo che anche ad Atene sia esistita una legislazione concernente l'adozione tra vivi e che essa risalga a un'età antecedente Solone»; p. 228 (criticando – in parte condivisibilmente – Ruschenbusch 1957 e 1962, che nega l'esistenza di una legge regolante l'adozione tra vivi in diritto attico): «La conclusione testé riferita mi pare inaccettabile. Se davvero non fosse esistita una legge sull'adozione tra vivi, non si capirebbe da dove Demostene avrebbe ricavato che l'adottato non può abbandonare l'*oikos* dell'adottante se non vi lasci un figlio nato da lui; e quindi, p. 229: «Non mi pare dunque che gli argomenti di Ruschenbusch siano sufficienti a dimostrare che ad Atene l'adozione *inter vivos* non è mai stata disciplinata da una normativa specifica. Anzi, se l'interpretazione di [Dem.] 46.14 da me proposta è convincente, possiamo affermare che questa normativa preesiste a Solone, ciò che d'altronde è coerente con l'evoluzione del diritto greco in questa materia».

⁹³ Harp. s.v. ὄτι οἱ ποιητοὶ (*Lex.* 228.4-7); cfr. Antiph. frg. IV, Baiter & Sauppe. Ruschenbusch 1966, p. 91. Cfr., in dottrina, Rubinstein, p. 58.78.

⁹⁴ Maffi, pp. 218 ss., 226.

mia troppo netta tra adozione *inter vivos* e adozione testamentaria, per l'epoca (e per la legge) di Solone.

In considerazione di tutto ciò, io credo che noi siamo autorizzati a unire quanto ricaviamo dalla *Contro Stefano II*, con quanto ricaviamo dall'orazione *Per l'eredità di Pirro* circa le figlie femmine (come già s'è detto) e con quanto leggiamo nella *Contro Leocare*, in modo da ottenere un testo completo, che verosimilmente corrispondeva a un passaggio molto ampio della legge di Solone, se non alla sua totalità:

“Ὅσοι μὴ ἐπεποίηντο [ὥστε μῆτε ἀπειπεῖν μῆτ' ἐπιδικάσασθαι], ὅτε Σόλων εἰσήει τὴν ἀρχήν, τὰ ἑαυτοῦ διαθέσθαι εἶναι ὅπως ἂν ἐθέλῃ (ἐθέλωσιν?), ἐὰν δὲ θηλείας καταλίπη (καταλίπωσιν?), σὺν ταύταις. Ἐὰν μὴ παῖδες ὡς γνήσιοι ἄρρενες, ἂν μὴ μανιῶν ἢ γήρωσ ἢ φαρμάκων ἢ νόσου ἔνεκα, ἢ γυναικὶ πειθόμενος, ὑπὸ τούτων του παρανοῶν, ἢ ὑπ' ἀνάγκης ἢ ὑπὸ δεσμοῦ καταληφθεῖς. Τοῖς δὲ ποιηθεῖσιν οὐκ ἐξὸν διαθέσθαι, ἀλλὰ ζῶντας ἐγκαταλιπόντας υἱὸν γνήσιον ἐπανιέναι, ἢ τελευτήσαντας ἀποδιδόναι τὴν κληρονομίαν τοῖς ἐξ ἀρχῆς οἰκείοις οὖσι τοῦ ποιησαμένου.⁹⁵

Non resta a questo punto che cercare di spiegare il significato dell'inciso dal quale siamo partiti, ai fini dell'individuazione dei destinatari della norma.

Il dato che mi pare occorra desumere sia da quanto s'è visto in [Dem.] 46.15 (*Contro Stefano II*), sia da quanto abbiamo potuto osservare in [Dem.] 44.64 e 68 (*Contro Leocare*), ove la legge solonica è pur commentata abbastanza astrattamente dall'oratore, è che in nessun luogo appare traccia della distinzione tra adottati *inter vivos* e adottati per testamento, come rilevante per interpretare il dato normativo (addirittura, nel caso di specie della *Contro Leocare*, l'avo di Leocare era stato adottato con adozione postuma, ipotesi alla quale, pure, la normativa solonica era apparentemente applicabile).

Si può dunque affermare che ὅσοι μὴ ἐπεποίηντο, aventi la capacità di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ (in assenza di cause ostative, successivamente elencate) erano tutti i soggetti non adottati, da intendersi i figli naturali legittimi maschi adulti (ovviamente non colpiti da ἀποκήρυξις e non ἄτιμοι) del *de cuius*.

Per quanto riguarda l'inciso, dobbiamo osservare, innanzitutto, che si tratta di una frase consecutiva. Essa, a mio parere, non aveva

⁹⁵ Cfr., con quanto io scrivo, Brindesi, p. 41.

l'obiettivo di qualificare solo una particolare categoria, anziché un'altra, degli ὄσοι μὴ ἐπεποιήντο subito sopra nominati, come inteso da Thalheim («Coloro che non sono stati adottati con l'effetto di non poter ... [sottintendendo: «a differenza di coloro che sono stati adottati in modo tale da non poter ...»] possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...»), anche perché essendo negativa la principale, una subordinata avente tale obiettivo, espressa a sua volta in forma negativa avrebbe reso troppo difficile comprendere il significato di ciò che veniva detto. È da credersi che se il senso fosse stato quello pensato da Thalheim, la norma sarebbe stata espressa in forma affermativa.

Al contrario, l'inciso aveva, secondo me, lo scopo di indicare alcune particolari caratteristiche, per le quali i soggetti adottati (esclusi dalla disposizione della legge) erano generalmente diversi dai soggetti non adottati (che invece potevano διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ). Quali erano queste caratteristiche? Erano essenzialmente due: che essi potevano rinunciare alla proprietà sui beni facenti parte dell'eredità, lasciando un figlio naturale legittimo nella famiglia dell'adottante e tornando nell'οἶκος di origine; che essi si trovavano in un certo senso in potenziale conflitto con i collaterali del defunto (che in assenza di adottati avrebbero ereditato), sicché per alcuni degli adottati (quelli per testamento) era obbligatorio intentare l'ἐπιδικασία ai fini di ottenere l'eredità, e per tutti gli adottati era vietato a loro volta adottare o comunque fare testamento-adozione, qualora non avessero figli naturali legittimi, sì che l'eredità tornasse ai collaterali del defunto. Questo e non altro differenziava gli adottati e i non adottati. Questo e non altro era, a mio avviso, ciò che veniva detto, in modo sia pur ellittico e impreciso, nella frase subordinata. In essa si legge infatti ciò che io tradurrei nel modo seguente: «Coloro che non sono stati adottati cosicché non rinuncino alla proprietà sui beni facenti parte dell'eredità (*scil.* tornando nell'οἶκος originario), né intentino un'ἐπιδικασία (*scil.* per ottenere l'eredità), possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ ...».

Si dirà che, secondo questa interpretazione, non tutti gli atti indicati nella subordinata potevano essere compiuti da tutti gli adottati (gli adottati *inter vivos* non intentavano l'ἐπιδικασία per ottenere l'eredità). Ma questo non è indispensabile affinché la subordinata sia logica nel rapportarsi con la principale: questo è solo ciò che aveva creduto necessario Thalheim e che l'aveva indotto ad approdare alla sua interpretazione della legge. Al contrario, quello che è essenziale

è solo che nessuno degli atti indicati nella subordinata potesse essere compiuto da alcuno dei figli naturali legittimi. Ad esempio, sarebbe stato illogico se si fosse detto: «Coloro che non sono stati adottati, cosicché ereditino senza ricorrere all'ἐπιδικασία, possono διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ». In tal caso, l'atto indicato nella subordinata sarebbe stato vero per certi adottati (gli adottati *inter vivos*), ma lo sarebbe stato anche per i figli legittimi non adottati, pure soggetto della frase principale. Nel testo della legge, come a noi trādito nella *Contro Stefano II*, invece, si trova una contrapposizione che è sensata ammettendo che i soggetti esclusi dall'ambito dei destinatari della legge fossero tutti gli individui adottati e non solo gli individui adottati *inter vivos*: nessuno dei non adottati, infatti, poteva ἀπειπεῖν⁹⁶ o doveva ἐπιδικάσασθαι.

Se quello descritto era il senso dell'inciso, si può osservare come esso non aveva alcuna utilità, se è vero che la legge proseguiva subito appresso nel modo che abbiamo dedotto dal § 68 della *Contro Leocare*. E la riprova di ciò è che, quando essa è riferita più estesamente nella *Contro Leocare*, quell'inciso manca. Pertanto io ritengo che nel testo originale della legge l'inciso non vi fosse⁹⁷ e che esso sia stato aggiunto dall'oratore al momento di citare la legge nel corso della *Contro Stefano II*, a mo' di riferimento sintetico a una parte successiva della legge, che in quel momento non era conferente alle sue argomentazioni e che pertanto egli non voleva che fosse riportata per esteso⁹⁸.

5. Il nostro commento deve ora rivolgersi alle clausole della legge immediatamente successive alla disposizione. In esse si prevedevano i casi particolari in cui i destinatari della legge (che abbiamo detto essere i figli legittimi non adottati del *de cuius*) non potessero διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ⁹⁹. Il primo di essi è già stato esaminato ed era

⁹⁶ Nel senso che abbiamo attribuito a questo verbo nella legge di Solone.

⁹⁷ Così, già Brindesi, *loc. cit.* È solo da osservare che Brindesi riteneva di condividere l'interpretazione di Thalheim delle parole ὥστε μήτε ἀπειπεῖν μήτ' ἐπιδικάσασθαι, mentre in realtà, come detto (*supra*, n. 71), avendola fraintesa, se ne discostava. Vd. anche Maschke, p. 191.

⁹⁸ Cfr. Brindesi, p. 45.1, che osserva che anche in Dem. 45.25 si verificherebbe la stessa cosa.

⁹⁹ Sul tema, ampiamente, vd. Schulin, p. 10 ss.; Karabélias, p. 110 ss. Vd. altresì Brindesi, p. 62.1; Cobetto, p. 71 ss.

quello in cui il testatore avesse figli maschi naturali legittimi¹⁰⁰. Gli altri erano relativi a stati di incapacità di intendere e di volere, dovuti a varie cause, specificamente elencate: pazzia¹⁰¹, demenza senile, effetti di un filtro, malattia, suggestione da parte di una donna¹⁰², violenza in genere, sequestro di persona¹⁰³.

La trattazione di questi casi¹⁰⁴ non dà luogo a soverchie difficoltà interpretative e non v'è dunque luogo di intrattenersi qui più am-

¹⁰⁰ Esso è riferito, oltre che in [Dem.] 46.14, in: Dem. 20.102; Isae. 2.13, 3.68, 6.28.

¹⁰¹ Essa è menzionata anche in Isae. 4.14; unitamente alla vecchiaia e ad altre cause, in Isae. 4.16 e 6.9; unitamente alla suggestione muliebre, in Isae. 2.1.

¹⁰² Anche in [Dem.] 48.56 e in Lys. F 118, Thalheim (= *Sud.* s.v. **Διάθεσις καὶ Διατίθεσθαι**). Si trattava della suggestione non solo da parte della moglie (come sostenuto da U.E. Paoli, *Lo stato di cittadinanza in Atene*, in *Studi diritto attico*, Firenze 1930 [rist. anast. Milano 1974], pp. 195-339, 304.1; Idem 1971, p. 704), ma da parte di qualunque donna: vd., in tal senso, A. Biscardi, *La «gnome dikaiotote» et l'interprétation des lois dans la Grèce ancienne*, «RIDA», s. III, 17 (1970), pp. 219-232, 230 (ora in Biscardi 1999, pp. 89-102, 99); Idem 1982, pp. 128.37, 370; Karabélias, p. 111.319; Cobetto, p. 6.24.

¹⁰³ Tutti, tranne l'effetto di un filtro, sono ricordati anche in Hyper. 5.17. Vd. anche Plut. *Sol.* 21.4 e *Aet. Rom. et Gr.* 265e.7-9 (vd. Karabélias, pp. 52-53.12; Cobetto, p. 6.25).

¹⁰⁴ Un altro caso certo, in cui un individuo non poteva **διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ**, era quello, previsto con ogni verosimiglianza da una legge successiva a quella di Solone, di chi, dopo avere ricoperto una magistratura, non si fosse ancora sottoposto allo scrutinio delle **εὐθυναί**. Il dato si ricava da Aeschin. 3.21, che afferma che un tale individuo neppure poteva essere adottato (**Πάλιν ὑπεύθυνον οὐκ ἔα τὴν οὐσίαν καθιερόν, οὐδὲ ἀνάθημα ἀναθεῖναι, οὐδ' ἐκποιήτων γενέσθαι, οὐδὲ διαθέσθαι τὰ ἑαυτοῦ, οὐδ' ἄλλα πολλά**). La *ratio* è ovvia: un ricco magistrato disonesto, che avesse recato danni all'erario, avrebbe potuto sottrarsi agli obblighi risarcitori, adottando, prima delle **εὐθυναί**, una persona, cui trasmettere il proprio patrimonio; simmetricamente, il ricco padre di un magistrato disonesto che avesse recato danni all'erario, avrebbe potuto dare in adozione suo figlio, prima delle **εὐθυναί**, a un concittadino povero, così sottraendosi a ogni rischio di obblighi risarcitori. Sul fatto che la legge vietasse a un ex-magistrato non ancora sottopostosi alle **εὐθυναί** di **διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ**, la dottrina ha manifestato tuttavia alcuni punti di vista differenti. Quanto io sostengo è cfm. alla trattazione di Beauchet, II, p. 47 (e vd. anche Rubinstein, p. 20). Diversamente, invece, Lipsius, p. 513.48, e Brindesi, p. 63, secondo i quali la precauzione di impedire a tali ex-magistrati di **διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ**, sarebbe stata superflua, nel sistema attico, perché i carichi di tale natura gravanti su un patrimonio, passavano con esso ai successori universali. Diversamente ancora Harrison, p. 87, il quale si interroga se la legge riferita da Aeschin. 3.21, pur impiegando le parole **διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ**, non facesse in realtà riferimento a successioni a titolo particolare anziché universale. Mi è invece impossibile seguire Cobetto, pp. 73-74.15, che, dopo avere aderito all'accennata opinione di Lipsius, afferma: «... [i]n questo caso, tuttavia, il nucleo centrale della disposizione non mi sembra coincidere con il divieto di adottare per il magistrato non ancora sottoposto a rendiconto, rilevato dalla maggior parte degli studiosi ..., quanto piuttosto con l'impedi-

piamente. Il solo dato che merita di essere rilevato è che nell'*Athenaion Politeia* attribuita ad Aristotele è registrata¹⁰⁵ l'informazione che i Trenta Tiranni, nel breve periodo della loro dominazione, abrogarono le disposizioni della norma che impedivano di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ¹⁰⁶ a chi si fosse trovato in stato di incapacità di intendere e di volere. Precisamente, vengono menzionati i soli casi di chi avesse sofferto di follia, di demenza senile, o di chi fosse stato persuaso da una donna:

... τὰς δὲ προσούσας δυσκολίας, “ἐὰν μὴ μανιῶν ἢ γηρῶν ἢ γυναικὶ πιθόμενος”, ἀφείλον ὅπως μὴ ἦ τοῖς συκοφάνταις ἔφοδος.¹⁰⁷

Non è dato sapere se fossero state cancellate dai Trenta le tre sole disposizioni ricordate da Aristotele, o se fossero stati abrogati anche tutti gli altri casi, e quelli citati nell'*Athenaion Politeia* fossero elencati a titolo non esaustivo. La ragione, che viene indicata come fondamento della riforma dei Trenta, è che l'esistenza di quelle disposi-

mento ad essere adottato che poteva invece consentire al magistrato di approfittare dei beni di un οἶκος altrui. La norma pertanto si collocherebbe meglio nell'ambito dei requisiti richiesti all'adottato». Prescindendo per il momento dall'entrare nella discussione se διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ indicasse o meno l'atto di adottare, tema su cui ci affaticheremo nel paragrafo seguente, la norma, almeno per come è riferita da Eschine, si colloca in modo esattamente uguale tanto nell'ambito dei requisiti per gli adottati, quanto in quello dei requisiti per i soggetti che dovessero διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ (continua, Aesch. 21, con le parole seguenti: ἐνὶ δὲ λόγῳ ἐνεχυράζει τὰς οὐσίας ὁ νομοθέτης τὰς τῶν ὑπευθύνων, ἕως ἂν λόγον ἀποδώσι τῇ πόλει). Nel silenzio delle fonti, infine, è incerto se gli individui colpiti da ἀτιμία cosiddetta totale potessero o no διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ (per l'affermativa, cfr. Paoli, p. 704; Biscardi 1982, p. 128; Karabélias, p. 112 s. *Contra*, Beauchet, II, p. 40 s. Brindesi, p. 64, osserva che il cittadino ἀτιμος difficilmente avrebbe trovato una persona disposta a farsi adottare da lui, perché in tal caso l'adottato sarebbe incorso nell'ἀτιμία ereditaria. Quest'ultimo dato si ricava dalla lettura congiunta di [Plut.] *Vit. dec. or.* 834b e di Isae. 10.17, insieme con le osservazioni opportunamente svolte sul punto da M.H. Hansen, «*Apagoge*», «*endeixis*», and «*ephegesis*» against «*kakourgoi*», «*atimoi*» and «*pheugontes*». *A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B.C.*, Odense 1976, p. 71 ss., e da Rubinstein, p. 21 s., in contrapposizione a Harrison, p. 88 s.).

¹⁰⁵ *Ath. Pol.* 35.2.

¹⁰⁶ In *Ath. Pol.* 35.2 si leggono in realtà le parole δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ, ma in considerazione di quanto già s'è detto (*supra*, § 2), è da ritenersi che esse potessero essere equivalenti alle parole διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ.

¹⁰⁷ *Ath. Pol.* 35.2. Vd. sul punto Bonfante, p. 385; Karabélias, p. 55.20, con ampia bibliografia; Rubinstein, pp. 62 e 80 s.

zioni nella legge solonica aveva lasciato un campo eccessivamente libero alle attività dei sicofanti, e a un conseguente troppo ampio potere discrezionale dei giudici dei tribunali, sicché molto spesso i collaterali, eredi *ab intestato*, dovevano avere gioco facile nel fare invalidare gli atti di disposizione del patrimonio a titolo universale dei soggetti defunti, estromettendo così gli individui designati eredi. Se dunque questa era stata la *ratio* della riforma, non si vede per quale motivo i Trenta non avrebbero dovuto eliminare anche la clausola che rendeva nulli gli atti consistenti in διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ, qualora essi fossero stati compiuti da soggetti che fossero caduti negli altri casi di incapacità elencati nella legge.

Ad ogni modo, come che siano andate precisamente le cose, il dato per noi più importante è che la riforma dei Trenta dovette avere vigore per un periodo assai breve e che la restaurazione che seguì alla loro cacciata dovette ripristinare la legge nella sua totale sostanza originaria. Ciò dobbiamo dedurre proprio dal fatto che l'esistenza delle clausole relative all'incapacità di intendere e di volere, introdotte nella legge di Solone, è per noi documentata dalle orazioni di Iseo¹⁰⁸, di Demostene e di Iperide, che risalgono all'epoca successiva al regime dei Trenta.

6. Tutto ciò detto circa l'individuazione dei destinatari della norma, e delle eccezioni particolari che li riguardavano, occorre tornare a riconsiderare il nucleo della disposizione normativa, chiarendo il significato delle parole διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ e quindi stabilendo se la legge solonica riguardasse i testamenti o le adozioni *inter vivos*.

Dirò subito che su questo tema, più ancora che su altri, il dibattito va lasciato quantomai aperto, come dimostra il fatto che le nettamente discordanti opinioni, che la dottrina moderna è giunta a formulare¹⁰⁹, sembrano trovare una giustificazione testuale, oltre che logica, nel fatto che le fonti lasciano trasparire sul punto possibilità interpretative talvolta apparentemente contrastanti. E inoltre, dando la prevalenza ora all'una ora all'altra delle fonti, può cambiare in modo anche sostanziale l'approccio degli studiosi moderni ai problemi, e, di conseguenza, la scelta delle soluzioni. Senza alcuna pre-

¹⁰⁸ Per una datazione delle orazioni di Iseo, vd. ora Avramović, p. 36.

¹⁰⁹ *Supra*, nn. 2-3.

tesa di offrire una ricostruzione che sia «inattaccabile» (come credo nessuna possa esserlo alla luce delle conoscenze di cui disponiamo, che sono in buona misura incomplete, a causa dello stato delle fonti), proverò qui di seguito a considerare complessivamente tutti i dati che attengono al nostro tema e cercherò di proporre un'ipotesi che possa in qualche misura armonizzarli.

Innanzitutto io credo che non possiamo non rilevare l'esistenza di indizi molto significativi che la legge di Solone fosse intesa riguardare i testamenti. Alludo in primo luogo alla testimonianza di Platone, nelle *Leggi*: nei paragrafi dal filosofo dedicati alla critica della legge di Solone, viene mostrato di considerare tale legge come rivolta a disciplinare le disposizioni successive date da individui sul punto di morte ¹¹⁰. Non è logicamente desumibile con certezza che in tal modo venisse esclusa ogni possibilità di riferimento della legge all'adozione *inter vivos*, ma è certo che Platone, dopo avere citato la disposizione della nostra legge, trattava, pur implicitamente, solo dei testamenti. Nella stessa direzione possono leggersi l'orazione *Contro Atenogene* di Iperide ¹¹¹, che menziona la legge di Solone e poi reca l'esempio di colui che scriva il proprio testamento, sotto l'influenza insana della propria moglie e un passo di Plutarco ¹¹², che analogamente esamina la legge di Solone solo a proposito di un soggetto già defunto e pertanto si riferisce al suo testamento ¹¹³.

Un altro indizio significativo può trarsi dal νόμος riferito nel § 24 della seconda orazione *Contro Stefano* ¹¹⁴. Esso prevedeva la possibilità di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ anche per chi avesse avuto figli maschi di minore età, ma statuiva che la disposizione di volontà emessa in

¹¹⁰ Plat. *Leg.* 922e, 923a, 923b e ss. Analogamente interpreta questi passi Ruschenbusch 1962, p. 307.

¹¹¹ Cfr. Hyper. 5.18: καὶ ἐὰν μὲν τις] ὡς ἔοικ[ε]ν τῇ ἑαυτοῦ γυναικὶ πειθόμενος διαθήκας [γρά]ψῃ, ἄκυροι ἔσο[νται].

¹¹² Plut. *Sol.* 21.3, su cui più ampiamente *infra*, § 7, nel testo.

¹¹³ Si cfr. altresì Lys. F 118, Thalheim (= *Sud.* s.v. Διαθήσεις καὶ Διατίθεσθαι: πῶς δ' ἂν τῆς διαθήσεως τοῦ τετελευτηκότος ἀμελήσαιμεν, ἦν ἐκεῖνος διέθετο οὐ παρὰ νοῶν οὐδὲ γυναικὶ πεισθεῖς), in cui si parla di διάθεσις (ovverosia di atto consistente nel διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ), con esclusivo riferimento a un soggetto già defunto, come se si fosse trattato del suo testamento (non si menziona però espressamente la legge di Solone).

¹¹⁴ [Dem.] 46.24: Ὅ τι ἂν γνησίω ὄντων υἱέων ὁ πατὴρ διαθήται ἐὰν ἀποθάνωσιν οἱ υἱεῖς πρὶν ἐπὶ διετετὸς ἡβᾶν, τὴν τοῦ πατρὸς διαθήκην κυρίαν εἶναι.

tale circostanza avrebbe avuto validità solo se i figli del disponente fossero morti prima di avere raggiunto la maggiore età ¹¹⁵. Non possiamo affermare con certezza che anche questo νόμος sia da attribuire a Solone. Possiamo tuttavia rilevare che esso sembra rapportarsi proprio alla legge di Solone ¹¹⁶ che qui commentiamo, apportando un'innovazione alle disposizioni da quella introdotte ¹¹⁷. Orbene, se questo punto di partenza è corretto, noi osserviamo conseguentemente che questa seconda legge riportata nella *Contro Stefano* era riferita all'adozione testamentaria, come sembra doveroso dedursi dal fatto che non si sarebbe certo potuta negare validità a un'adozione compiuta *inter vivos*, dopo il verificarsi di un certo fatto anche molto lontano nel tempo (nella specie: la morte dei figli naturali legittimi dell'adottante), giacché l'adozione *inter vivos* spezzava i rapporti tra un adottato e la sua famiglia d'origine e pertanto non si sarebbe potuto prevedere che essa perdesse la sua efficacia dopo essersi perfezionata, in conseguenza di cause diverse e indipendenti da quelle intrinseche all'atto stesso ¹¹⁸. Era dunque una disposizione che permetteva di ottenere effetti nella sostanza analoghi a quelli propri della sostituzione pupillare nota al diritto romano: il *de cuius* lasciava l'eredità ai suoi figli naturali, ma, essendo essi minorenni, egli disponeva in punto di morte che, qualora i figli fossero a loro volta defunti prima del raggiungimento della maggiore età, l'eredità sarebbe stata attribuita per testamento a uno o più sostituti da lui scelti ¹¹⁹. Dunque, si riferiva al testamento.

¹¹⁵ Cfr. Brindesi, p. 59; Rubinstein, p. 84.54.

¹¹⁶ Cfm. Ruschenbusch 1962, pp. 307 e 308 (*sub b*).

¹¹⁷ Precisamente, la nuova legge autorizzava, in un preciso caso eccezionale, il compimento dell'atto di διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ anche a persone aventi figli maschi, ciò che la legge solonica espressamente in via di principio negava.

¹¹⁸ Cfm. Ruschenbusch 1962, p. 308 (*sub c*).

¹¹⁹ Ruschenbusch 1962, p. 308 (*sub a*), indica un terzo fattore che dovrebbe indurre a ravvisare una legge testamentaria nella legge di Solone, sulla base del raffronto col νόμος riferito in [Dem.] 46.24: che l'adozione *inter vivos* ad Atene sarebbe stata consentita solo quando l'adottante non avesse avuto figli maschi naturali legittimi, mentre da [Dem.] 46.24 egli deduce appunto che invece sarebbe stato consentito fare testamento anche a chi avesse avuto di tali figli. Il ragionamento non è corretto: noi non abbiamo testimonianze che affermino l'esistenza di un tale principio in diritto attico nella materia delle adozioni *inter vivos*; il principio esisteva – è vero – ma esso può essere desunto solo da Isae. 2.13 e da [Dem.] 46.14 (cfr., giustamente, Cobetto, p. 72.9), in quanto interpretati come riferibili non solo alle successioni per causa di morte, ma

Un altro argomento a favore dell'interpretazione «testamentaria» della nostra legge solonica, potrebbe teoricamente desumersi anche dalla considerazione di una delle cause che escludevano la capacità di *διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ*, elencate nel testo stesso della legge: la previsione del sequestro di persona ¹²⁰ mi pare difficilmente compatibile in pratica con un atto formalmente complesso, ampio, solenne e pubblico qual era quello che portava all'adozione *inter vivos*, che richiedeva il controllo dei membri della fratria e del demo dell'adottante ¹²¹.

Ora, sebbene gli accennati indizi possano dirsi tutt'altro che infondati, al fine di inferire che la legge di Solone riguardasse i testamenti, io credo tuttavia che sarebbe erroneo desumerne *a contrario* che essa *non* riguardasse le adozioni. Anzi, come abbiamo sopra argomentato ¹²², in diritto attico i testamenti prevedevano e contemplavano necessariamente le adozioni. Si deduce che la legge di Solone riguardava sicuramente almeno le adozioni *mortis causa*. E quindi possiamo a questo punto affermare, in guisa di una prima conclusione, che la legge di Solone trattava del testamento e, più in particolare, in considerazione del fatto che disciplinava il testamento per chi non aveva figli maschi, si occupava non di quel *διατίθεσθαι-ἐπισκῆπτειν* che contrassegnava il testamento di legati, bensì di quell'altro *διατίθεσθαι, διατίθεσθαι-εἰς]ποιεῖσθαι*, che contrassegnava il testamento-adozione.

anche alle adozioni *inter vivos*, ciò che Ruschenbusch appunto recisamente negava. Sostenendo tale argomento, pertanto, l'autore è caduto in una *petitio principii* nella sua dimostrazione.

¹²⁰ ὑπὸ δεσμοῦ καταληφθεὶς sono le parole impiegate nella legge.

¹²¹ Vd., su tale procedura, Isae. 7.15 ss. In dottrina sul tema, Cataudella, p. 59 ss.; Rubinstein, p. 36 ss.; Cobetto, p. 83 ss. Diversa, e per me non condivisibile, è sul punto specifico da me affrontato nel testo l'opinione di Ruschenbusch 1962, p. 309, e di Cataudella, p. 59, i quali sostengono che anche altre cause di esclusione elencate nella legge, e precisamente pazzia, demenza senile, effetti di un filtro e malattia, mostrerebbero di essere state introdotte perché necessarie a regolamentare uno stato di cose inerente all'atto testamentario: al contrario, si tratta di vizi della volontà che per definizione sono in teoria compatibili con qualunque tipo di atto negoziale, foss'anche un atto complesso come l'adozione *inter vivos* del diritto attico. Prova inconfutabile ne sia il fatto che, come lo stesso Cataudella, p. 59, ammette, e come almeno Isae. 2.1 dimostra, le elencate cause di esclusione furono applicate anche all'adozione *inter vivos*.

¹²² *Supra*, § 3.

Ma forse si può dire di più e si può giungere a pensare che la legge emanata da Solone riguardasse anche le adozioni *inter vivos*. Le considerazioni a sostegno sono fondamentalmente due. La prima è che nell'orazione di Iseo *Per la successione di Menecele*, che riguardava un caso di adozione *inter vivos*, gli argomenti dell'oratore erano tutti fondati sulla legge di Solone e miravano a dimostrare che l'adottante non aveva compiuto l'adozione perché influenzatovi da una donna, come presumibilmente i suoi oppositori invece sostenevano¹²³. La seconda considerazione è che da [Dem.] 44.64¹²⁴ e 68 si deduce che un individuo adottato non poteva a sua volta adottare né *inter vivos*, né per testamento¹²⁵. Poiché la clausola riportata in [Dem.] 44.68¹²⁶ era verosimilmente¹²⁷ la continuazione della prima parte della legge solonica (riportata in [Dem.] 46.14¹²⁸), sembra lecito pensare che la prima parte della nostra legge, con le parole *διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ*, si riferisse anche all'adozione *inter vivos*. Doveva dunque trattarsi – sempreché la sintesi da noi proposta tra [Dem.] 46.14 e 44.68 sia corretta – di una legge di portata ampia, mirante a disciplinare alcuni aspetti dell'istituto dell'adozione nelle sue varie forme¹²⁹.

Se ciò è esatto, può proporsi la considerazione, secondo cui potrebbe sembrare opportuno che venisse abbandonato il principio dicotomico rigido su cui ha principalmente dibattuto la maggior parte della dottrina moderna, che, interrogandosi se la legge di Solone riguardasse i testamenti o le adozioni, ha finito col considerare come mutuamente esclusivi i due istituti. Al contrario, tra i due istituti non

¹²³ Isae. 2.1, 19, 25, 38, con Rubinstein, p. 17.

¹²⁴ Ma vd. inoltre [Dem.] 44.63.

¹²⁵ Sul punto, ampiamente, Ruschenbusch 1957. Vd. anche Maffi 1991, p. 228.

¹²⁶ E pure riportata testualmente, in relazione alle sole parole *υἰὸν γνήσιον ἐγκαταλιπόντα ἐπανιέναι*, in [Dem.] 44.64.

¹²⁷ Va ribadito che su questo punto non v'è consenso: si ricordino le edizioni di Rennie e di Gernet, già citate.

¹²⁸ Oltreché, appunto, proprio all'inizio dello stesso [Dem.] 44.68.

¹²⁹ Con questo si dovrebbe anche controbattere la tesi di Ruschenbusch 1962, p. 308, secondo cui nel diritto attico mancava una legge sulle adozioni *inter vivos* e pertanto solo per estensione o per analogia a tali casi si applicava la legge di Solone in materia testamentaria: al contrario, una legge sulle adozioni *inter vivos* non mancava affatto, ma anzi essa era proprio la legge di Solone che riguardava anche i testamenti. Contro l'opinione di Ruschenbusch, vd. già – ma con argomenti affatto differenti dai miei – Maffi 1991, p. 228 s.

ci sarebbe stata una netta cesura, tanto più se si parte dal presupposto che i testamenti attici contemplavano le adozioni: la legge di Solone riguardava dunque, secondo l'ipotesi qui avanzata, sia i testamenti, e quindi le adozioni *mortis causa*, sia le adozioni *inter vivos*¹³⁰.

Questa interpretazione, ove apparisse accoglibile, potrebbe avere il pregio di giustificare il fatto che in alcune fonti classiche la legge di Solone sia citata a proposito dei testamenti e in altre a proposito delle adozioni: appunto poiché essa riguardava entrambi gli istituti, ciascun oratore¹³¹ la considerava di volta in volta da quel punto di vista che era pertinente ai suoi scopi contingenti e alla questione di fatto che trattava. Quanto a ciò che s'è poc'anzi osservato circa le cause di esclusione, occorre ricordare che il legislatore doveva condensare in un'unica lista tutte le ipotesi di esclusione che fossero astrattamente prospettabili e quindi doveva includervi non solo le ipotesi di esclusione che fossero comuni ai due tipi di adozione, ma anche quelli che fossero propri di uno soltanto (come nel caso del sequestro di persona, che abbiamo visto come paia riferibile solo all'atto testamentario e non all'adozione *inter vivos*).

Gli studiosi che non hanno ritenuto che entrambi i tipi di adozione fossero disciplinati dalla legge solonica da noi esaminata hanno basato le loro motivazioni sul fatto che gli «elementi caratterizzanti»

¹³⁰ Sembra confermare ciò la posizione, pur non molto decisa, di Harrison, che, da un lato, pare ammettere la teorica possibilità alternativa di entrambe le ipotesi formulate dalla dottrina (p. 150, testo: «All we can say is that the use of the word in his [*i.e.* Solon's] law is perfectly compatible with the theory that originally Solon did nothing more than allow a man who had no sons to adopt whom he pleased *inter vivos*; but it is equally compatible with the view that he allowed such a man complete testamentary freedom»); dall'altro, sembra propendere per la conclusione che la legge riguardasse tanto l'adozione, quanto il testamento (p. 150.4: «We can conclude ... that the right of adoption *inter vivos*, was part of what Solon's law conferred upon the childless, but not that it was necessarily all that it conferred»). E, di nuovo, vd. *ibid.*, p. 149, ove l'autore afferma che «Solon took the first legislative step to granting testamentary rights to an owner», e *ibid.*, p. 82(83).2, ove non meno tiene in debito conto Isae. 2.13, 24, a sostegno dell'ipotesi dell'adozione. Da una sintesi di tutte queste osservazioni dell'autore sembrerebbe potersi dedurre che egli condividesse, in buona sostanza, la nostra opinione. Non assume una posizione sulla questione Rubinstein, p. 17, la quale si limita ad asserire che, «no matter what Solon intended when passing his law in the VI. century», certo «it is quite clear that, in the IV. century, the restrictions enumerated in the law applied to those who adopted *inter vivos* as well as to testators».

¹³¹ O ciascun autore, se si pensa anche a Platone.

un'adozione erano profondamente diversi da quelli «caratterizzanti» l'altra, e pertanto doveva esistere una disciplina dell'adozione *inter vivos* distinta da quella dell'adozione testamentaria¹³²: ad esempio, l'adottato *inter vivos* si immetteva direttamente nel possesso dell'eredità dell'adottante (ἐμβατεύειν), mentre l'adottato per testamento doveva farsi assegnare l'eredità attraverso un'ἐπιδικασία; in presenza di figlie dell'adottante, l'adottato *inter vivos* non era obbligato a sposare una di esse, a differenza dell'adottato per testamento¹³³. Tuttavia, anche l'esistenza di queste differenze potrebbe, a ben guardare, risultare compatibile con la ricostruzione che qui viene congetturabilmente avanzata. Infatti, gli elementi di differenziazione tra i due tipi di adozione si collocano sul piano della procedura e degli effetti degli istituti. Ed è abbastanza ovvio che da tale punto di vista i due tipi di adozione fossero profondamente diversi per ragioni pratiche connesse al loro diverso svolgimento (in un caso l'adozione avveniva durante la vita dell'adottante, nell'altro essa avveniva e produceva i suoi effetti dopo la morte): ciò che aveva naturali conseguenze sul piano giuridico. Ma tutto questo non pare fosse regolato nella legge di Solone. Essa si limitava a disciplinare le adozioni dal punto di vista dei requisiti dei soggetti adottanti: e sembra che i requisiti fossero i medesimi per i due tipi di adozioni¹³⁴. Le differenze nella procedura e negli effetti erano certo esistenti e legislativamente previste (probabilmente in un'altra o in altre leggi successive), ma ciò non tocca il punto dell'identità dei requisiti per gli adottanti.

Per definire in termini tecnici il contenuto della legge di Solone, secondo la nostra ipotesi, possiamo quindi affermare che essa riguardava le successioni a titolo universale, che avvenissero attraverso un atto volontario di scelta – da parte del *de cuius* – della persona del successore, e che quindi avvenivano attraverso l'adozione, in

¹³² Così, precisamente, Maffi 1991, pp. 218 ss., 225. Ma cfr. anche, pur nel suo differente approccio, Ruschenbusch 1962.

¹³³ Per questi (e per altri) elementi di differenziazione tra i due tipi di adozione, vd. Maffi 1991, p. 218 s. I due aspetti che menziono nel testo sono pacifici: per tutti, Harrison, p. 95.1.

¹³⁴ Su questo è cfm. anche Cobetto, p. 73 s.: «... [s]i può osservare che la legislazione sull'adozione non può essere separata da quella sul testamento, che ne costituisce, per così dire, il sostrato»: e ciò, nonostante che egli partisse da una posizione assai diversa dalla mia.

qualunque forma, momento od occasione essa fosse compiuta. Da questo si ricava altresì che, fossero vere le indicazioni che abbiamo tratte, sarebbe logicamente poco corretto il domandarsi se la legge di Solone fosse una legge sul testamento con o senza adozione¹³⁵. Il ragionamento interpretativo dovrebbe semmai essere esattamente capovolto. La legge disciplinava le successioni a titolo universale per causa di morte predisposte dal *de cuius* mediante adozione, con o senza testamento.

Questo potrebbe valere a spiegare il senso logico delle parole *διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ*, che rappresentano il nucleo della legge, e pertanto potrebbe ritenersi che attribuissero alla disposizione normativa il seguente complessivo significato: «Coloro che non sono stati adottati possono disporre dei propri beni [sottinteso: mediante una successione a titolo universale predisposta con adozione (*inter vivos* o testamentaria)] ὅπως ἂν ἐθέλη (ο ἐθέλωσιν)». Dopo avere elencato le cause per cui anche i non adottati non potevano *διατίθεσθαι τὰ ἑαυτοῦ*, la legge prevedeva esplicitamente per gli adottati la disposizione che abbiamo tratto da [Dem.] 44.68, che si può apprezzare come in effetti possa apparire logicamente del tutto consequenziale a ciò che precede: «A coloro che sono stati adottati (invece) non è consentito disporre dei propri beni [sempre naturalmente da intendersi: mediante una successione a titolo universale predisposta con adozione], ma è loro possibile o, in vita, tornare nell'οἶκος d'origine a condizione di lasciare un figlio naturale (nell'οἶκος dell'adottante), o, dopo morti, rendere la successione ai parenti originari dell'adottante».

Con questo non abbiamo però ancora concluso la nostra analisi della parte dispositiva della legge. Abbiamo detto in principio di trattazione che essa sembra avere riconosciuto ai suoi destinatari un certo grado di libertà di adottare (e – aggiungiamo noi moderni, che distinguiamo il testamento dall'adozione – di testare). Occorre determinare in che cosa precisamente sia consistita tale «libertà», comprendendo in che cosa esattamente l'intervento normativo di Solone abbia modificato lo *status quo ante*. Sul tema esistono molteplici possibilità, e i punti di vista della dottrina moderna sono ampiamente frastagliati.

¹³⁵ Così Cataudella, p. 65; Biscardi 1982, p. 123.

7. Le teorie dei saggi a questo proposito sono profondamente influenzate dal principio dicotomico (che tuttavia abbiamo qui indicato come possa apparire superabile). In particolare, i dubbi si sono principalmente concentrati sull'interrogativo se Solone avesse introdotto un nuovo istituto (il testamento, ovvero l'adozione) o se solo avesse riformato un istituto già esistente.

Secondo una prima schiera di autori (De Sanctis ¹³⁶, Brindesi ¹³⁷, Maffi ¹³⁸), Solone avrebbe introdotto il testamento ¹³⁹. Poiché, come abbiamo detto, il testamento attico era inscindibile dall'adozione, se fosse corretta l'ipotesi di questi primi autori, a Solone dovrebbe essere attribuito il primo atto istitutivo della possibilità di compiere un'adozione *mortis causa*, che si sarebbe aggiunta alla già esistente adozione *inter vivos*. Cobetto ¹⁴⁰, il quale pure ha condiviso l'opinione degli studiosi citati, ha sviluppato dal canto suo alcune ulteriori precisazioni: prima di Solone sarebbe esistita l'adozione *inter vivos* e gli adottati *inter vivos* sarebbero stati equiparati ai figli naturali legittimi (e quindi avrebbero potuto adottare: ovviamente *inter vivos*); Solone avrebbe introdotto il testamento e, con esso, l'adozione per testamento e gli adottati per testamento sarebbero stati a loro volta equiparati ai figli naturali legittimi; da Solone in poi, tuttavia, nessun adottato avrebbe più potuto adottare.

Secondo altri studiosi (Cataudella ¹⁴¹ e Biscardi ¹⁴²), invece, il testamento sarebbe già stato esistente: Solone avrebbe allora introdotto solo la possibilità di fare testamento senza più adozione.

Ancora diverse le opinioni di Ruschenbusch e di Gernet. Secondo il primo, ad Atene fino a tutta l'età classica non sarebbe mai esistita una legge sull'adozione *inter vivos*, mentre l'adozione *mortis causa* sarebbe stata già esistente e sarebbe stata regolata consuetudinariamente; Solone l'avrebbe regolamentata per via legislativa, vietando di fare testamento agli adottivi e a chi aveva figli maschi legittimi ¹⁴³. Nell'opinione di Gernet, esattamente al contrario, Solone avrebbe

¹³⁶ De Sanctis, p. 213.

¹³⁷ Brindesi, p. 34.

¹³⁸ Maffi 1991, p. 224 ss.

¹³⁹ Così anche Harrison, p. 149.

¹⁴⁰ Cobetto, p. 39.

¹⁴¹ Cataudella, p. 65.

¹⁴² Biscardi 1966 (1999), p. 85 s.; Idem 1982, p. 123; Idem 1983 (1999), p. 201 s.

¹⁴³ Ruschenbusch 1962.

introdotto la possibilità di trasmissione dei patrimoni mediante adozione *inter vivos* (prima di Solone l'adozione *inter vivos* sarebbe invece esistita, secondo Gernet, ma essa non avrebbe avuto anche la funzione di nominare un erede al *de cuius*, bensì solo quella di consentire l'ingresso di un estraneo nella famiglia dell'adottante). Per via consuetudinaria, poi, l'adozione *inter vivos* si sarebbe convertita in adozione testamentaria, con finalità esclusivamente successorie ¹⁴⁴.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, non mi pare convincente che Solone abbia introdotto il testamento, come qualche cosa di ulteriore rispetto all'adozione tra vivi, o che abbia disciplinato l'adozione *inter vivos* come un'istituzione precedente a quella testamentaria, visto che pare probabile che la legge di Solone disciplinasse l'adozione sia nella sua forma *inter vivos*, sia in quella testamentaria ¹⁴⁵. Per questi motivi, mi pare possa superarsi anche l'ipotesi di Ruschenbusch, se è vero che, come s'è detto, l'adozione *inter vivos* era disciplinata proprio nella legge di Solone ¹⁴⁶. Ruschenbusch, tra l'altro, nel proporre la sua ricostruzione ha ommesso di chiarire quale mai sarebbe stata la *ratio* che avrebbe indotto il legislatore a vietare di fare testamento agli adottati, il che è in definitiva il quesito che ci stiamo ponendo. Ancora, non può essere da me condivisa l'opinione di chi ritiene che l'innovazione solonica avrebbe ammesso il testamento senza adozione, perché – come detto ¹⁴⁷ – mai il diritto attico mi pare abbia conosciuto un testamento siffatto.

In via propositiva, io credo innanzitutto che noi dobbiamo rilevare che Solone non introdusse né inventò l'adozione (o il testamento-

¹⁴⁴ Gernet 1955, in part. p. 138 ss.

¹⁴⁵ È diffusa in dottrina l'opinione (fondata principalmente su Plut. *Agis*, 5), secondo la quale a Sparta l'eforo Epitadeo avrebbe introdotto il testamento, analogamente a quanto viene ritenuto, in relazione ad Atene, per Solone (vd., recentemente, D.M. MacDowell, *Spartan Law*, Edinburgh 1986, pp. 99-110; Thür, p. 528). Contro questa ricostruzione si è tuttavia espresso recentemente S. Avramović, nella sua comunicazione dal titolo *The «Rhetra» of Epitadeus and Testament in Spartan Law*, presentata al Symposium di Diritto greco ed ellenistico svoltosi a Evanston, Illinois, nel settembre 2001 (su cui vd., in attesa della pubblicazione degli atti del convegno, la cronaca *Tredicesimo Simposio di Diritto greco ed ellenistico*, da me curata per questa rivista, vol. 4 [2001], pp. 299-311, in part. p. 305 s.). Avramović ha avanzato l'ipotesi che la riforma attribuita ad Epitadeo sia consistita solo nella rimozione di alcuni limiti che caratterizzavano tanto gli atti di liberalità *inter vivos*, quanto le disposizioni a titolo particolare *mortis causa*.

¹⁴⁶ Sul punto, già *supra*, n. 129.

¹⁴⁷ *Supra*, § 3.

adozione, se si preferisce), perché esisteva già, come si ricava dalle prime parole della legge: il fatto che il legislatore eccettuasse dall'applicazione della sua legge coloro che vengono indicati con l'espressione ὄσοι μὴ ἐπεποίηντο è prova che, al momento in cui egli salì all'arcontato, ci fossero individui che erano stati adottati¹⁴⁸. Se l'adozione fosse già disciplinata in qualche precedente legge o fosse solo regolata consuetudinariamente è cosa che non sappiamo ma è per noi sostanzialmente irrilevante: a noi basta precisare che il legislatore si limitò a riformare l'istituto, e ciò fece – come riferiscono gli autori successivi¹⁴⁹ – introducendo una maggiore «libertà» nel compimento di tale atto.

Il risultato di codesta «libertà» non sembra essere consistito in innovazioni formali, visto che non ci sono testimonianze a riguardo, né nella possibilità di fare testamento senza adozione, per le ragioni che abbiamo già indicato¹⁵⁰. L'idea di Gernet, poi, che l'adozione, prima di Solone, non avesse finalità (anche) ereditarie, perché queste le sarebbero state assegnate proprio dall'innovazione solonica, risulta non molto convincentemente motivata dall'autore, il quale la argomenta solo sulla base del fatto che Fenice, quando avrebbe adottato Achille¹⁵¹, non lo avrebbe fatto con lo scopo di lasciargli «un "héritage"»¹⁵². Gernet pare trascurare che l'adozione, ritenuta dagli

¹⁴⁸ Sarà ormai chiaro, ma lo preciso una volta di più, che naturalmente non vi sono certezze sul modo nel quale ὄσοι ἐπεποίηντο fossero stati adottati. Sulla base di quanto osservato in generale sin qui, io credo che noi si potrebbe essere legittimati a pensare, come nel testo presuppongo, che l'espressione fosse riferita tanto agli adottati *inter vivos* quanto agli adottati per testamento (da cui discenderebbe la conseguenza che sia l'adozione *inter vivos*, sia l'adozione testamentaria esistessero da prima di Solone). Ma è evidente che questo sia uno di quei punti in relazione ai quali, nell'assenza di chiari testi significativi, vi sia ampio spazio per le discussioni degli interpreti moderni.

¹⁴⁹ Per tutti, vd. Plat. *Leg.* 922e, ma si cfr. anche Plut. *Sol.* 21.3.

¹⁵⁰ Si consideri ulteriormente Plat. *Leg.* 922e ss. (su questa fonte, vd. Thalheim 1910, p. 398 ss.; Becker, p. 263 ss.; Gernet 1951, p. CLVIII s.). Nel criticare l'arcaico legislatore per avere concesso un'eccessiva libertà, il filosofo, *de iure condendo*, non fa altro che fissare norme a protezione dei figli e delle figlie e determinare una quota minima che sia riservata all'erede testamentario (adottato con testamento). Nel parlare dell'eccessiva libertà non allude mai a questioni di forma dei testamenti, o al fatto che potesse esserci o no l'adozione.

¹⁵¹ Vd. Hom. *Il.* 9.453-457, 480-483, 492-495. Cfr. Eustath. *Comm. ad Hom. Il.* 2.771.6-17. La bibliografia sul punto è da ultimo riferita in Cobetto, p. 12 ss. in nota.

¹⁵² Gernet 1955, p. 135. Cfr. anche Harrison, p. 82. *Contra*, Bruck 1909b, p. 6; Cobetto, p. 14.59.

Atenesi un istituto antico e assai diffuso presso tutti i popoli, greci e barbari ¹⁵³, è attestata dalle fonti, con finalità successive e in relazione all'epoca pre-soloniana in varie vicende: Pandione avrebbe adottato Egeo ¹⁵⁴ per lasciargli il suo regno, ed Egeo avrebbe fatto lo stesso nei confronti di Teseo ¹⁵⁵; a Creta, il re Asterio, privo di prole, avrebbe adottato Minosse, Radamante e Sarpedone ¹⁵⁶, per farne gli eredi del suo regno ¹⁵⁷ e lo stesso avrebbe fatto Idomeneo a vantaggio di Leuco ¹⁵⁸.

Per cogliere l'esatto contenuto della «libertà» introdotta da Solone e giungere così all'individuazione della *ratio* sottesa alla sua norma, l'esame delle fonti può forse suggerire alcuni ulteriori spunti di riflessione. La maggioranza delle fonti sull'innovazione solonica attribuisce al legislatore l'introduzione della possibilità, per i cittadini, di disporre dei propri beni ὅπως ἂν ἐθέλη ¹⁵⁹, talvolta riportando il verbo al plurale ἐθέλωσιν ¹⁶⁰. E si ricava l'impressione che tali testimonianze riportino letteralmente il testo della legge ¹⁶¹, che in tal modo non è però univocamente interpretabile per cogliere l'esatto contenuto della riforma. Vi sono tuttavia altre testimonianze, che, senza ripetere alla lettera il testo della legge, riferiscono del suo contenuto con altre parole e in tal modo forniscono un'interpretazione della clausola che ora ci interessa.

Nell'orazione *Contro Leptine*, Demostene afferma:

εἰ γὰρ ὁ μὲν Σόλων ἔθηκεν νόμον ἐξεῖναι δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ᾧ ἂν τις βούληται, ἐὰν μὴ παῖδες ᾧσι γνήσιοι ... ¹⁶²

Si tratta di una parafrasi della legge e sembrerebbe indicare che l'innovazione del legislatore sarebbe consistita nel riconoscere agli a-

¹⁵³ Vd. Isae. 2.24.

¹⁵⁴ Cfr. Plut. *Thes.* 13.1.

¹⁵⁵ Così può argomentarsi da Plut. *Thes.* 12.5 (e 13.1), secondo Beauchet, II, p. 6. Dubbi al riguardo si trovano però indicati in Cobetto, p. 17.71.

¹⁵⁶ Diod. 4.60.2-3.

¹⁵⁷ Cfr. Cobetto, p. 18.

¹⁵⁸ Eustath. *Comm. ad Hom. Od.* 2.197.11-15. Cfr. ancora Cobetto, *ibidem*.

¹⁵⁹ [Dem.] 46.14; Isae. 2.13, 3.68. La frase sarebbe un glossema, secondo Maschke, p. 191 s.

¹⁶⁰ [Dem.] 44.68.

¹⁶¹ Cfr. Gernet 1955, p. 121.

¹⁶² Dem. 20.102.

dottanti(-testatori) la libertà di adottare chiunque essi volessero, venendo eliminati limiti in precedenza esistenti.

Nell'orazione *Per la successione di Menecele*, Iseo dapprima riporta le parole ben note della legge, e le riporta testualmente ¹⁶³; subito dopo le commenta liberamente e, spiegandole, afferma che lo scopo e l'innovazione del legislatore furono quelli di consentire agli uomini privi di figli di trovare consolazione, adottando chiunque essi volessero:

Ἄρα νομοθέτης, ὦ ἄνδρες, διὰ τοῦτο τὸν νόμον ἔθηκεν οὕτως, ὄρων μόνην ταύτην καταφυγὴν οὖσαν τῆς ἐρημίας καὶ παραψυχῆν τοῦ βίου τοῖς ἄπαισι τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἐξεῖναι ποιήσασθαι ὄντινα ἂν βούλωνται. ¹⁶⁴

È significativo che queste testimonianze degli oratori trovino conferma nel resoconto della *Costituzione degli Ateniesi*: in essa, quando si ricorda l'abrogazione, compiuta dai Trenta, di una parte della legge di Solone, si precisa che oggetto dell'attenzione dei tiranni fu solo la clausola relativa ai casi di incapacità ad adottare, ma essi non toccarono il cuore della disposizione e, quindi, il risultato fu che essi resero gli adottanti(-testatori) del tutto liberi di lasciare il proprio patrimonio in eredità a chiunque volessero:

οἶον (τὸν) περὶ τοῦ δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ᾧ ἂν ἐθέλῃ κύριον ποιήσαντες κατάπαξ ... ¹⁶⁵

Resta da comprendere quali fossero i limiti pre-esistenti. Una risposta illuminante proviene da Plutarco:

Εὐδοκίμησε δὲ καὶ τῷ περὶ διαθηκῶν νόμῳ. Πρότερον γὰρ οὐκ ἐξῆν, ἀλλ' ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος ἔδει τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶκον καταμένειν. Ὅ δ' ᾧ βούλεται τις ἐπιτρέψας, εἰ μὴ παῖδες εἶεν αὐτῷ, δοῦναι τὰ αὐτοῦ, φιλίαν τε συγγενείας ἐτίμησε μᾶλλον καὶ χάριν ἀνάγκης, καὶ τὰ χρήματα κτήματα τῶν ἐχόντων ἐποίησεν. ¹⁶⁶

¹⁶³ Καί μοι τὸν νόμον αὐτὸν ἀνάγνωθι, ὃς κελεύει τὰ ἑαυτοῦ ἐξεῖναι διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλῃ, ἐὰν μὴ παῖδες ἄρρενες ὦσι γνήσιοι.

¹⁶⁴ Isae. 2.13. Cfm. Glotz, p. 344.4.

¹⁶⁵ Ath. Pol. 35.2.

¹⁶⁶ Plut. Sol. 21.3.

Il biografo afferma che, prima di Solone, per i cittadini ateniesi non era possibile fare altro, se non lasciare che i propri beni fossero ereditati dai parenti che rientravano nel γένος avente rilevanza ai fini della successione *ab intestato*. Sarebbe stato Solone il primo ad ammettere che un individuo scegliesse al di là del γένος il suo successore, mediante testamento(-adozione)¹⁶⁷. Poiché l'istituto dell'adozione (anche testamentaria) esisteva da prima di Solone, se Plutarco è fededeigno dobbiamo dedurre che prima di Solone ad Atene fosse possibile adottare e nominare come propri successori soltanto individui rientranti nel γένος¹⁶⁸. E che Plutarco, anche se vissuto in età romana, sia sul punto – e almeno nelle linee generali – affidabile¹⁶⁹, mi pare possa ricavarsi dalla pur laconica, ma sostanziale coincidenza di fonti come Demostene e come lo Pseudo-Aristotele della *Costituzione degli Ateniesi*, che abbiamo citato.

Può essere utile raffrontare quest'innovazione normativa attribuita a Solone, con una disposizione del codice di Gortina (ἄνπανσιν ἔμειν, ὅπῳ κά τιλ λῆι¹⁷⁰) che sembrerebbe avere introdotto a Creta espressamente la possibilità che abbiamo ricavato dal testo della legge di Solone, se è corretto interpretarla¹⁷¹ nel senso che essa ammise la liceità dell'adozione di un figlio proveniente da qualsivoglia famiglia o da qualsivoglia tribù. La comparazione, senza dare certezza alcuna, può far pensare a una somiglianza delle strutture sociali e famigliari originarie, per cui tanto a Creta, quanto ad Atene antica-

¹⁶⁷ A questa lettura del passo di Plutarco si è opposto Gernet 1955, pp. 125 e 126, secondo cui le parole da noi ritenute decisive (ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος ἔδει τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶκον καταμένειν) non indicherebbero una contrapposizione tra l'attribuzione di beni per testamento a soggetti interni o estranei al γένος, ma sottintenderebbero solo l'antitesi classica tra eredità κατὰ γένος, ovvero legittima e *ab intestato*, e l'eredità κατὰ δόσιν, avente luogo per mezzo di adozione tra vivi o di adozione testamentaria. Ma io non condivido l'interpretazione di Gernet, che sarebbe esatta solo se prima di Solone non fosse esistito affatto il testamento. Se invece, come ho qui ampiamente sostenuto, il testamento prima di Solone esisteva, affermare che prima di Solone «i patrimoni non potessero essere assegnati a soggetti estranei al γένος» significa che prima di Solone i testamenti non consentivano di nominare come eredi soggetti che fossero appunto estranei al γένος.

¹⁶⁸ Così già Glotz, pp. 342-348, cui si contrapponeva Gernet (n. prec.).

¹⁶⁹ *Contra*, Gernet 1955, p. 126 («... la phraséologie de moraliste ...», «... il parle de choses bien vieilles, bien obscures ...»).

¹⁷⁰ IC IV 72, X 33-34.

¹⁷¹ Così Maffi 1997, p. 76; Cobetto, p. 46.

mente l'adozione veniva compiuta tra soggetti tutti appartenenti al medesimo gruppo e solo in progresso di tempo, e a seguito di specifiche riforme, tale vincolo sarebbe stato superato ¹⁷².

Per queste ragioni e sulla base dell'esame e dell'interpretazione delle fonti citate, io penso che il modo più convincente per spiegare i principali risvolti della «libertà» introdotta da Solone sia quello indicato già da Glotz quasi un secolo fa ¹⁷³: dopo la legge di Solone, chiunque avrebbe potuto essere adottato, anche se appartenente a una famiglia del tutto estranea a quella dell'adottante. La *ratio* della riforma è chiara: una valorizzazione del diritto di proprietà del singolo, riconoscendogli il potere di disporre della successione nei propri beni senza limiti; una conseguente riduzione delle aspettative del γένοϛ alla successione ¹⁷⁴.

Una tale libertà era un'innovazione fragorosa rispetto al passato, e pertanto essa venne dal legislatore parzialmente limitata con la previsione che chi fosse stato adottato non avrebbe potuto a sua volta adottare. Anche la *ratio* di questa disposizione è intuibile: un soggetto estraneo al γένοϛ del *de cuius*, nominato erede attraverso un'adozione, pur se a seguito dell'adozione in linea teorica interrompeva i legami con l'οἶκος d'origine, di fatto ¹⁷⁵, specialmente se adottato non da bambino *inter vivos*, ma da adulto mediante testamento, non perdeva certo la consapevolezza di quale fosse la famiglia d'origine e pertanto, se non avesse avuto figli, e avesse inteso adottare a sua volta, ci sarebbe stato il rischio che adottasse componenti della famiglia da cui proveniva, così frustrando ulteriormente le aspettative del γένοϛ del *de cuius* alla successione. È dunque questa la ragio-

¹⁷² A Gortina, come è notorio, il testamento, come documento o come negozio, non era noto al diritto o almeno non era regolato dal Codice (cfr. Maffi 1997, p. 57 e ss.), pertanto l'innovazione di cui discorro nel testo avrebbe attenuato solo all'adozione *inter vivos*. Ad Atene, a mio modo di vedere, essa avrebbe riguardato sia l'adozione *inter vivos*, sia quella testamentaria, visto che entrambe erano esistenti e disciplinate.

¹⁷³ Glotz, pp. 342-348. Cfr. Asheri, p. 8.

¹⁷⁴ La riforma si inseriva probabilmente, come altre soloniche, in un disegno volto a contrastare la situazione ateniese caratterizzata da crisi agraria e da lotte tra gruppi di interesse economico contrapposti. Vd. sul tema Masaracchia, p. 127 ss.

¹⁷⁵ Questo aspetto non è condiviso da Gernet 1955, p. 125, che si limita ad affermare che «l'adoption d'un "étranger" ne change rien aux choses: l'adopté quitte sa famille naturelle, contracte des liens nouveaux. Il renonce à tous droits de succession sur la fortune de ses parents naturels».

ne per cui Solone stabilì, come abbiamo visto, che chi fosse stato adottato avrebbe potuto soltanto o lasciare dei figli naturali legittimi nell'οἶκος in cui era stato adottato, come suoi successori, o lasciare che la successione andasse ai parenti dell'adottante. Era una piccola compensazione che il legislatore prevedeva a favore del γένος, da lui privato, in linea di principio, delle aspettative successorie che tradizionalmente gli erano state proprie.

La ricostruzione che ho qui segnalato è stata decisamente avvertata da Gernet, sulla base di un'obiezione, che però è forse possibile superare. Gernet ha osservato che il divieto legislativo di adottare valeva anche per coloro che fossero stati adottati *prima* dell'entrata in vigore della legge di Solone e si è quindi domandato¹⁷⁶ che senso mai avrebbe avuto il divieto nei loro confronti, atteso che, secondo quanto presuppone la nostra teoria, essi sarebbero stati parenti dell'adottante. Al proposito, occorre ricordare quale fosse la precisa rilevanza dei γένη ai fini successori. Nel diritto successorio attico il γένος era l'insieme dei discendenti da uno stesso stipite. Si distingueva un πρώτον γένος, costituito dai discendenti del *de cuius*; un δεύτερον γένος, costituito dai discendenti del padre o della madre del *de cuius*; un τρίτον γένος, costituito dai discendenti dell'avo o dell'ava (paterni e materni¹⁷⁷) di questo; e così via. I parenti del *de cuius* in linea retta appartenevano all'ἀγχιστεία senza limiti di grado; i parenti in linea collaterale vi appartenevano soltanto entro il quinto grado. L'ἀγχιστεία segnava il limite entro il quale erano riconosciuti i diritti famigliari delle donne ed era ammessa la successione dei discendenti *per foeminam*. In assenza di parenti entro i limiti dell'ἀγχιστεία, succedeva al *de cuius* il più vicino dei parenti dal lato paterno¹⁷⁸.

¹⁷⁶ Gernet 1955, pp. 127-128.

¹⁷⁷ Così anche lo stesso Gernet 1955, p. 133.

¹⁷⁸ Cfr. Isae. 11.11; [Dem.] 48.51-52. Per un'esposizione di queste regole vd. Paoli, p. 702 ss. (anche Idem, *L'ἀγχιστεία nel diritto successorio attico*, «SDHI» 1 [1936], p. 77 ss. [ora anche in *Altri studi* cit., pp. 323-361]); Biscardi 1982, p. 118 ss. C'è una differenza tra i due autori, nella ricostruzione delle classi dei successibili *ab intestato* in diritto attico, perché secondo Paoli tra i successibili vi erano anche gli ascendenti del *de cuius*, con precedenza sui collaterali, ciò che Biscardi – pur cautamente e dubitativamente (cfr. in part. *ibid.*, p. 120 s.) –, almeno in un primo momento, negava (in seguito, Biscardi si è poi ravvicinato alquanto a Paoli, come dimostra il suo articolo *La successione legittima degli ascendenti nel diritto ereditario panellenico: uno spunto epigrafico del VI*

Da queste regole, così sinteticamente riassunte, si evince che due individui legati da parentela potevano rientrare in un γένος rilevante ai fini della successione reciproca *ab intestato* (ad esempio, se parenti in linea collaterale dal lato paterno), ma ognuno di essi ben avrebbe potuto avere altri parenti (ad esempio, in linea collaterale dal lato materno) con i quali pure sarebbe rientrato in un γένος rilevante ai fini successori, senza che, tuttavia, questi altri suoi parenti rientrassero nell'ἀγχιστεία del loro primo parente che abbiamo considerato.

Facciamo, per semplicità, un caso concreto. Supponiamo che di un individuo che si fosse trovato in punto di morte non fossero stati superstiti altri parenti, entro i limiti dell'ἀγχιστεία, tranne due suoi cugini paterni, tra loro fratelli, eredi *ab intestato* nel τρίτον γένος e pertanto adottabili anche prima della legge di Solone. Se il disponente avesse voluto scegliere uno di questi due cugini come suo erede, avrebbe dovuto adottarlo, al fine di escludere l'altro dalla successione. Morto il *de cuius* e morto il cugino escluso dalla successione, in assenza di figli del cugino adottato, la successione si sarebbe svolta a vantaggio del più vicino parente dal lato paterno del *de cuius* adottante. Tuttavia, sarebbe stato possibile che il cugino adottato avesse dei parenti della sua famiglia materna, esponenti del γένος collaterale dal quel lato: ad esempio, un suo cugino figlio del fratello di sua madre¹⁷⁹. In mancanza del divieto previsto dalla legge

o V secolo a.C., in «SDHI» 51 [1986], pp. 276-282 e in G. Thür [hrsg.], *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 1989, pp. 7-13 [ora, da ultimo, in Biscardi 1999, pp. 249-256]. Ma è un punto che qui non ci tocca necessariamente e pertanto possiamo soprassedervi. Vd. inoltre sul tema della successione *ab intestato* dei collaterali, Beauchet, III, p. 474 ss.; Lipsius, p. 540 ss.; J.C. Miles, *The Attic Law of Intestate Succession*, «Hermathena» 75 (1950), pp. 69-77 (ora anche in E. Berneker, *Zur griechischen Rechtsgeschichte*, Darmstadt 1968, pp. 655-665); M. Miller, *Greek Kinship Terminology*, «JHS» 73 (1953), pp. 46-52; Jones, p. 191 ss.; L. Lepri, *Sui rapporti di parentela in diritto attico. Saggi terminologici*, Milano 1959, pp. 5-34; Harrison, p. 138 ss.; Lacey, p. 125 ss.; MacDowell, p. 98 s.; E. Karabélias, *La succession ab intestat en droit attique*, in F.J. Fernández Nieto (hrsg.), *Symposion 1982. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 1989, pp. 41-63; V.J. Hunter, *Agnatic Kinship in Athenian Law and Athenian Family Practice: Its Implications for Women*, in B. Halpern - D.W. Hobson, *Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World*, Sheffield 1993, pp. 100-121.

¹⁷⁹ Cfr. Isae. 7.25: Μητρός δ' οὐδεὶς ἐστὶν ἐκποίητος, ἀλλ' ὁμοίως ὑπάρχει τὴν αὐτὴν εἶναι μητέρα, κἄν ἐν τῷ πατρώῳ μένη τις οἴκῳ κἄν ἐκποιηθῆ (su cui Gernet 1955, p. 133;

di Solone, egli avrebbe potuto adottare il suo cugino materno, per farne un erede, ma tale atto sarebbe andato a svantaggio del γένοϋ collaterale del *de cuius* che l'aveva adottato. Anche contro questo tipo di ipotesi, quindi, si intese emanare la legge di Solone, proibendo che individui adottati potessero a loro volta adottare propri parenti, che non fossero anche parenti del *de cuius* e quindi non rientrassero nel γένοϋ collaterale di questo. Per semplicità, la legge prevede che nessun adottato, prima o dopo l'entrata in vigore della legge di Solone, e pur in assenza di figli, potesse in alcun caso adottare, così che fosse sempre e certamente tutelata la successione del γένοϋ del defunto che aveva adottato.

8. In conclusione, il tema che si è trattato continua a offrire ampio spazio alla discussione degli storici e dei giuristi moderni, per la rilevanza che esso ha ai fini della ricostruzione dei principali aspetti del diritto successorio attico, sia nell'età arcaica, sia nell'età classica. Tra i vari aspetti particolarmente interessanti e dubbi, si è ritenuto di richiamarne qui all'attenzione alcuni.

S'è segnalata la possibilità, se non la probabilità, che la legge di Solone, comunemente detta «legge testamentaria», potesse non riguardare solo i testamenti, bensì disciplinare le successioni a titolo universale per causa di morte predisposte mediante atti di disposizione del dante causa, e, quindi, mediante adozioni, sia se compiute *inter vivos*, sia se testamentarie (non era consentito in diritto attico – a quanto ci è parso – fare un testamento senza adozione). In particolare, s'è visto che, fosse vera tale ipotesi, sarebbe consequenziale ritenere che la legge solonica regolasse i presupposti dei citati tipi di adozioni, ma presumibilmente non ne disciplinasse né la procedura, né gli effetti, che sarebbero stati con ogni probabilità previsti da altre norme.

Il testo di legge è sembrato chiaro, poi, nello statuire che l'adozione era consentita solo a chi non fosse stato a sua volta adottato,

Cobetto, p. 139 ss.). Da questo passo si apprende che l'adozione non faceva perdere i legami di parentela tra l'adottato e la sua madre naturale: pertanto, il figlio, pur dato in adozione in un'altra famiglia, poteva ereditare da sua madre e dai parenti di lei (mentre non vi sono testimonianze che valesse anche il contrario). Ciò dovrebbe indicare che non veniva meno del tutto il legame del γένοϋ tra figlio dato in adozione e parenti materni, ciò che credo mi consenta di affermare quanto sostengo nel testo.

non avesse figli maschi legittimi e – logicamente – fosse pienamente capace di intendere e di volere.

Più discutibile è apparsa invece la questione di quale fosse l'oggetto della legge. Pur tenendosi conto della dialettica delle varie ipotesi, la maggior parte delle quali di segno contrario, proposte nel tempo dalla dottrina, è parso qui che le fonti indichino che il vero scopo della legge sia consistito non nell'introduzione delle adozioni o dei testamenti nel diritto attico, ma solo nella loro riforma. Si sarebbe trattato di un risultato che ai posteri apparve molto liberale, come ci hanno tramandato. S'è cercato di indagare in che cosa si sia articolato quel contributo alla libertà dei cittadini recato dalla riforma solonica. Varie ricostruzioni sono teoricamente proponibili. Quella che è parsa preferibile è quella, secondo cui la principale innovazione apportata da Solone al sistema delle adozioni consisté nell'introduzione della possibilità di adottare soggetti che non appartenessero al γένος dell'adottante. In un tale quadro, la limitazione normativa, che si è ricordata, per cui gli adottati non potevano a loro volta adottare, si sarebbe posta come un contraltare all'innovazione, con lo scopo di evitare che gli adottati, qualora non avessero propri discendenti maschi legittimi, lasciassero il patrimonio, ereditato dall'adottante, a soggetti appartenenti alla loro famiglia d'origine, così da frustrare ulteriormente le aspettative successorie vantate dai parenti di sangue dell'adottante.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE *

- | | |
|-----------|---|
| Asheri | D. Asheri, <i>Laws of Inheritance, Distribution of Lands and Political Constitutions in Ancient Greece</i> , «Historia» 12 (1963), pp. 1-21. |
| Avramović | S. Avramović, <i>Isejevo sudsko besedništvo i atinsko pravo</i> , Beograd 1988 (trad. it. A. Margetić, <i>Iseo e il diritto attico</i> , introd. di A. Maffi, Napoli 1997). |

* Includo nella lista seguente le opere citate più volte in forma abbreviata nel corso dell'articolo e quelle citate anche solo una volta (sempre in forma abbreviata), se a mio avviso essenziali per una bibliografia, pur minima, sull'argomento trattato. La lista non comprende le opere citate una sola volta su aspetti afferenti in modo marginale al tema affrontato.

- Beauchet, I-IV L. Beauchet, *Histoire du droit privé de la république athénienne*, I-IV, Paris 1897 (rist. anast. Amsterdam 1969).
- Becker W.G. Becker, *Platons Gesetze und das griechische Familienrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung*, München 1932.
- Biscardi 1966 (1999) A. Biscardi, *Il cosiddetto «testamento» di Cnemone*, «SDHI» 32 (1966), pp. 173-184 (ora in Biscardi 1999, pp. 75-87).
- Biscardi 1982 A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982.
- Biscardi 1983 (1999) A. Biscardi, *Osservazioni critiche sulla terminologia ΔΙΑΘΗΚΗ - ΔΙΑΤΙΘΕΣΘΑΙ*, in P. Dimakis (hrsg.), *Symposion 1979. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 1983, pp. 23-35 (ora in Biscardi 1999, pp. 199-214).
- Biscardi 1999 A. Biscardi, *Scritti di diritto greco*, a cura di E. Cantarella - A. Maffi, Milano 1999.
- Bonfante P. Bonfante, *Le affinità giuridiche greco-romane. Testamento romano e testamento greco*, «Rivista di Storia antica» 13 (1910), pp. 66-150 (ora in *Scritti giuridici varii*, I. *Famiglia e successione*, Torino 1926, pp. 337-416).
- Brindesi F. Brindesi, *La famiglia attica. Il matrimonio e l'adozione*, Firenze 1961.
- Bruck 1909a E.F. Bruck, *Die Schenkung auf den Todesfall im griechischen und römischen Recht, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Testaments*, 1. (einziger) Teil. *Das griechische Recht bis zum Beginn der hellenistischen Epoche*, Breslau 1909 (rist. anast. Aalen 1968).
- Bruck 1909b E.F. Bruck, *Zur Geschichte der Verfügungen von Todeswegen im altgriechischen Recht*, Breslau 1909.
- Bruck 1926 E.F. Bruck, *Totenteil und Seelgerät im griechischen Recht*, München 1926 (2. Aufl., 1970).
- Bunsen C.K.J. Bunsen, *De iure hereditario Atheniensium*, Göttingen 1813.
- Caillemer 1870 E. Caillemer, *Le droit de tester à Athènes*, «Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques» 4 (1870), p. 19 ss.
- Caillemer 1879 E. Caillemer, *Le droit de succession légitime à Athènes*, Paris 1879 (rist. anast. Amsterdam 1969).

- Cobetto P. Cobetto Ghiggia, *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria 1999.
- Daresté, I-II R. Daresté de La Chavanne, *Les plaidoyers civils de Démosthène, traduits en français avec arguments et notes*, I-II, Paris 1875 (1879²).
- De Sanctis G. De Sanctis, *ΑΘΕΙΣ. Storia della repubblica ateniese dalle origini all'età di Pericle*, Torino 1912² (rist. anast. Roma 1968).
- Ferrucci S. Ferrucci, *L'Atene di Iseo. L'organizzazione del privato nella prima metà del IV sec. a.C.*, Pisa 1998.
- Gernet 1951 L. Gernet, *Platon. Œuvres complètes*, XI. *Les Lois. Introduction: Les «Lois» et le droit positif*, Paris 1951, pp. XCIV-CCVI.
- Gernet 1954 L. Gernet, *Démosthène. Plaidoyers civils*, I, Paris 1954.
- Gernet 1955 L. Gernet, *La loi de Solon sur le «testament»*, «REG» 33 (1920), pp. 123 ss., 249 ss. (ora in Idem, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955, rist. 1964, pp. 121-149).
- Gernet 1957 L. Gernet, *Démosthène. Plaidoyers civils*, II, Paris 1957.
- Glötz G. Glötz, *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Paris 1904 (rist. anast. New York 1973).
- Harrison A.L.W. Harrison, *The Law of Athens*, I. *The Family and Property*, Oxford 1968.
- Humphreys S.C. Humphreys, *Solon on Adoption and Wills*, «ZSS» 119 (2002), pp. 340-347.
- Jones J.H. Jones, *The Law and Legal Theory of the Greeks*, Oxford 1956 (rist. Aalen 1977).
- Karabélias E. Karabélias, *L'acte à cause de mort (ΔΙΑΘΗΚΗ) dans le droit attique*, in *Actes à cause de mort – Acts of Last Will*, I. *Antiquité (= Recueils de la société Jean Bodin pour l'Histoire comparative des institutions*, 59), Bruxelles 1992, pp. 47-121.
- Lacey W.K. Lacey, *The Family in Classical Greece*, London 1968.
- Lipsius J.H. Lipsius, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, I-III, Leipzig 1905-1915 [rist. anast., in volume unico, Hildesheim - Zürich - New York 1984] (paginatura continua).

- MacDowell D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London - Ithaca 1978.
- Maffi 1991 A. Maffi, *Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene*, in M. Gagarin (hrsg.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 1991, pp. 205-231.
- Maffi 1997 A. Maffi, *Il diritto di famiglia nel codice di Gortina. Appunti dalle lezioni del corso di Diritto greco*, a.a. 1996/97, Milano 1997.
- Martini R. Martini, *Testamento e adozione ad Atene (e Roma)*, in G. Thür - F.J. Fernández Nieto (hrsgg.), *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 2003, pp. 273-295.
- Masaracchia A. Masaracchia, *Solone*, Firenze 1958.
- Maschke R. Maschke, *Die Willenslehre im griechischen Recht*, Berlin 1926 (rist. Darmstadt 1968).
- Migliardi L. Migliardi Zingale, *Dal testamento ellenistico al testamento romano nella prassi documentale egiziana: cesura o continuità?*, in G. Thür - J. Vélissaropoulos-Karakostas (hrsgg.), *Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 1997, pp. 303-312.
- Paoli U.E. Paoli, s.v. «Successioni» (Diritto greco), a cura di E. Cantarella, in *NNDI* 18, Torino 1971, pp. 701-704.
- Partsch J. Partsch, *Griechisches Bürgerschaftsrecht*, 1. (einziger) Teil. *Das Recht des altgriechischen Gemeindestaats*, Leipzig 1909 (rist. Aalen 1966).
- Rubinstein L. Rubinstein, *Adoption in IV. Century Athens*, Copenhagen 1993.
- Ruschenbusch 1957 E. Ruschenbusch, *ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ*, «Historia» 6 (1957), pp. 257-274 (ora anche in E. Berneker, *Zur griechischen Rechtsgeschichte*, Darmstadt 1968, pp. 368-370).
- Ruschenbusch 1962 E. Ruschenbusch, *ΔΙΑΤΙΘΕΣΘΑΙ ΤΑ ΕΑΥΤΟΥ*. Ein Beitrag zum sogenannten Testamentsgesetz des Solon, «ZSS» 79 (1962), pp. 307-311.
- Ruschenbusch 1966 E. Ruschenbusch, *ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ*. Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte, Wiesbaden 1966.

- Sanmartí 1954 F. Sanmartí Boncompte, *Ἐπισκήπτειν como acto de ultima voluntad*, «RIDA», s. III, 1 (1954), pp. 259-268.
- Sanmartí 1956 F. Sanmartí Boncompte, *ΕΠΙΣΚΗΠΤΕΙΝ ἢ ΔΙΑΤΙΘΕΣΘΑΙ*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1956, pp. 629-642.
- Schulin F. Schulin, *Das griechische Testament verglichen mit dem römischen*, Basel 1882.
- Thalheim 1895 K.F. Hermann - T. Thalheim, *Lehrbuch der griechischen Rechtsaltertümer*, 4. Aufl., Freiburg i.B. - Leipzig 1895 (= K.F. Hermann, *Lehrbuch der griechischen Antiquitäten*, II.1).
- Thalheim 1910 T. Thalheim, *Testament, Adoption und Schenkung auf den Todesfall*, «ZSS» 31 (1910), p. 398 ss.
- Thür G. Thür, s.v. «Diatheke», in *Der Neue Pauly*, III, Stuttgart - Weimar 1997, pp. 527-530.
- Wyse W. Wyse, *The Speeches of Isaeus*, Cambridge 1904.
- Ziebarth E. Ziebarth, s.v. *διαθήκη*, in *PWRE*. V.1, Stuttgart 1903 (rist. 1958), coll. 349-352.